

I quaderni

FISCAL FOCUS.it

Direzione: Antonio GIGLIOTTI



IL NUOVO REGISTRATORE TELEMATICO: ASPETTI OPERATIVI

Il nuovo registratore telematico: aspetti operativi

A cura della Redazione Fiscal Focus

Sommario

Capitolo I

I corrispettivi telematici

1. Premessa	6
2. I soggetti interessati	7
3. Invio scaglionato in base al volume d'affari	8
4. Esoneri a regime	10
5. Esoneri a tempo	13
6. Distributori automatici: già operativa la trasmissione telematica	14
7. Distributori di carburante: dal 2020 certificazione con corrispettivo telematico per tutte le vendite	15
8. Corrispettivi: moratoria sulle sanzioni	16
9. Gli strumenti: registratore RT e Server telematico	18
10. QR code	20
11. La procedura web dell'Agenzia	21
12. Bonus per chi acquista nuovi registratori	22
13. Corrispettivi telematici, modalità di invio nel periodo transitorio	27
14. Certificazione corrispettivi per le agenzie di viaggio	31

Capitolo II

Il Registratore telematico

1. Con i nuovi controlli meno errori in fattura elettronica	38
1.1 L'emissione di e-fattura verso un soggetto estero	38
1.2 Coerenza tra CF e partita IVA	38
1.3 Il caso del Gruppo IVA	39
1.4 Ulteriori controlli	40
2. Il nuovo documento commerciale	41
3. Il documento commerciale online	44
4. Il registratore telematico impone nuovi processi di gestione	53
4.1 I registratori telematici	53
4.2 Il censimento dei registratori telematici	53
5. Attività con più punti cassa	57

6.	Obbligo di certificato di conformità da rinnovare ogni 3 anni.....	58
7.	Registratori RT: le anomalie si segnalano all’Agenzia delle entrate.....	59
8.	Procedure di emergenza.....	61
9.	Dispositivo fuori servizio.....	62
9.1	Procedure d’emergenza.....	62
9.2	Trasmissione dei corrispettivi.....	62
10.	Assenza di rete internet e/o problemi di connettività.....	65
10.1	Procedura di emergenza dedicata all’assenza di rete.....	65
10.2	Trasmissione dei corrispettivi.....	66
11.	Recupero trasmissioni scartate.....	68
12.	Pausa settimanale o ferie: cosa fare con il Registratore Telematico.....	69
13.	Registratore telematico e vendite con ticket restaurant.....	71
13.1	L’incasso dei buoni pasto.....	71
13.2	La corretta emissione del documento commerciale.....	72
13.3	Registrazioni contabili.....	72
13.4	E-corrispettivi e ticket restaurant, il tracciato non distingue il riscosso.....	73
13.5	Risposta ad interpello n. 419 del 23 ottobre 2019 dell’Agenzia delle Entrate.....	75
13.6	Documento commerciale e ventilazione dei corrispettivi, Risposta n. 420 del 23 ottobre 2019 Agenzia delle Entrate.....	76
14.	Le novità in materia di lotteria dei corrispettivi.....	84
14.1	La lotteria dei corrispettivi, quadro generale.....	84
14.2	Il regime sanzionatorio a carico dell’esercente “non collaborativo”.....	85
14.3	Inserimento del codice lotteria e trasmissione dati.....	86
14.4	Esclusioni temporanee: il periodo transitorio.....	87
14.5	Esclusioni temporanee: spese sanitarie.....	88
14.6	Tassazione dei premi della lotteria e richiesta del codice lotteria.....	89
15.	Scontrino elettronico: l’importanza di verificare i dati presenti in Fatture e Corrispettivi.....	90
15.1	Verificare nell’area riservata la corretta trasmissione dei dati.....	91
16.	La gestione dei resi con il Registratore Telematico.....	93
16.1	La funzione di reso.....	94
16.2	La funzione di annullo.....	96
17.	Documento commerciale: la mancanza della voce “resto” non è sanzionabile.....	97

18. Prestazioni di servizi rese a domicilio: e-fattura o e-scontrino?	98
19. La parcella differita: come gestire gli incassi dello studio nel periodo di chiusura	100
20. Le deleghe agli intermediari	102
20.1 La problematica della data di conferimento della delega e-fattura	103
20.2 Modalità di conferimento delle deleghe e-fattura agli intermediari.....	103
20.3 Consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informativi	104

Capitolo I

I corrispettivi telematici

1. Premessa

Con l'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi prevista dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n° 127/2015, modificato dall'articolo 17 del D.L. n° 119/2018, i corrispettivi – ovvero gli introiti certificati attraverso l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale - sono destinati a scomparire.



OSSERVA - La possibilità di memorizzazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate era già stata prevista dal citato articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n° 127/2015, ma tale previsione era facoltativa e prevedeva, nel caso di opzione della stessa, una serie di benefici per il contribuente.

A partire dalla data di decorrenza dell'obbligo, i contribuenti interessati non potranno più avvalersi dello scontrino e della ricevuta fiscale, che saranno sostituiti dal "documento commerciale", ovvero il documento – non fiscale - che funge da quietanza da rilasciare al cliente.



Tale documento potrà essere emesso esclusivamente attraverso la dotazione di un Registratore Telematico o - in futuro, considerato che al momento non è stata ancora rilasciata - mediante l'applicazione dell'Agenzia delle Entrate dedicata ai corrispettivi telematici.

La decorrenza dell'obbligo	
L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre a partire dal:	
↘ 1° luglio 2019	↘ 1° gennaio 2020
✓ per i soggetti che hanno conseguito nel 2018 un volume d'affari superiore a 400.000 euro;	✓ per tutti i contribuenti di cui all'articolo 22 del D.P.R. 633/72, salvo gli specifici esoneri.
A partire dalla data di decorrenza dell'obbligo i contribuenti interessati non potranno più avvalersi:	
↘ Dello scontrino fiscale	↘ Della ricevuta fiscale
⇒ Tali documenti saranno sostituiti dal "documento commerciale", ovvero il documento (non fiscale) che funge da quietanza da rilasciare al cliente.	
Tale documento commerciale potrà essere emesso , così come l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi potrà essere assolto, esclusivamente:	
✓ dotandosi di un Registratore Telematico	✓ Utilizzando l'app gratuita dell'Agenzia delle Entrate, dedicata ai corrispettivi telematici, che attualmente non è ancora stata rilasciata.

2. I soggetti interessati

Sono interessate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, le attività di cui all'art. 22 del D.P.R. 633/1972, Decreto Iva.

In particolare:

- ✓ cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- ✓ prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- ✓ prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- ✓ prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- ✓ prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- ✓ operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10 (Decreto Iva);
- ✓ attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo;
- ✓ prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

3. Invio scagionato in base al volume d'affari

L'obbligo, previsto dal D.L. n° 119/2018, prevede due scadenze:

- dal 1° luglio 2019 sono soggetti solo i contribuenti che nel corso del 2018 abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro;
- dal 1° gennaio 2020 l'obbligo sarà, invece, esteso a tutti i contribuenti di cui all'articolo 22 del D.P.R. n° 633/1972, ovvero gli esercenti commercio al minuto ed attività assimilate, e tutti quei soggetti che, al momento, non sono obbligati all'emissione della fattura, eccetto se non espressamente richiesta dal cliente, fermo restando l'esclusione dei soggetti che sono già esonerati dall'emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale (ex D.P.R. n° 696/1996).



NOTA BENE - Per quanto riguarda i soggetti interessati all'avvio dell'obbligo, a far data dal 1° luglio 2019, è bene ricordare che il riferimento da monitorare è il Volume d'Affari, così come risultante dal quadro VE del Modello IVA 2019 (anno d'imposta 2018), il cui termine di presentazione è scaduto il 30 aprile 2019 (Rigo VE50).

Volume d'affari 2018	Obbligo memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
> 400.000 €	Dal 1° luglio 2019
< 400.000 €	Dal 1° gennaio 2020

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'interpello n° 209/2019 ha chiarito le **modalità di determinazione del volume d'affari**.

L'Agenzia precisa che l'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n°127/2015 dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.... Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000...".

Ne consegue che la decorrenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è subordinata al volume d'affari realizzato nel periodo di imposta precedente.

Inoltre, nella Risoluzione n° 47/E dell'8 maggio 2019 è stato chiarito che: «Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. [...]».

Si desume che il volume è **quello complessivamente realizzato** dal soggetto passivo e non quello relativo a una o più attività svolte dallo stesso.

Caso 1	Un centro estetico ha conseguito nel 2018 un volume d'affari pari a 410.000 euro. Tale volume d'affari deriva per 380.000 euro dall'emissione di ricevute fiscali, e per 30.000 euro dall'emissione di fatture. Da quando decorre l'obbligo dei corrispettivi telematici?
Soluzione	Il volume d'affari complessivo supera la soglia dei 400.000 euro e, pertanto, il contribuente dovrà dotarsi di Registratore Telematico già a partire dal 1° luglio 2019. E' infatti irrilevante la circostanza che la quota parte di volume d'affari che si riferisce ai corrispettivi (380.000 euro) sia sotto soglia, visto che a rilevare è l'ammontare complessivo dei corrispettivi conseguiti.

Caso 2	Un commerciante al dettaglio ha conseguito nel 2018 un volume d'affari pari a 200.000 euro, costituito interamente da corrispettivi, certificati dal rilascio di scontrini fiscali. Da quando decorre l'obbligo dei corrispettivi telematici?
Soluzione	Posto che il volume d'affari è inferiore a 200.000 euro, il contribuente continuerà a certificare i corrispettivi con le modalità attualmente utilizzate sino al 31 dicembre 2019. A partire dal 1° gennaio 2020 dovrà dotarsi di Registratore Telematico (o adeguare il registratore fiscale in uso alle nuove esigenze), e procedere con la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

4. Esoneri a regime

Con il D.M. del 10 maggio 2019 sono state previste due tipologie di esonero dalla trasmissione telematica dei corrispettivi: a regime e a tempo, a seconda della tipologia di attività esercitata.

In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica:

- alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n°696 del 21 dicembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del MEF 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015;
- alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.



NOTA BENE - In pratica, l'esonero riguarda quelle operazioni per cui già non era obbligatoria l'emissione dello scontrino.



Tali operazioni sono elencate nell'articolo 2 del D.P.R. n° 696/1996 e tra cui rientrano le cessioni di tabacchi, di giornali quotidiani, di periodici, di carburanti per autotrazione, le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta, le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza. Per queste operazioni continua ad essere prevista l'annotazione nel registro dei corrispettivi e permane l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta. I soggetti che effettuano tali operazioni possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.

Con successivi decreti del MEF, sentite le associazioni di categoria, saranno individuate le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

D.P.R. 696/1996

Lo scontrino non va emesso per:

- le cessioni di tabacchi;
- la cessione di prodotti agricoli per i contribuenti che applicano il regime speciale di cui all'articolo 34 del Decreto IVA;
- le cessioni di giornali, quotidiani, periodici, di supporti integrativi, di libri, ad esclusione di quelli d'antiquariato;
- le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e beneficenza.



INFORMA - Tra i soggetti di cui all'articolo 22 del D.P.R. 633/72 sono enumerati, oltre che i commercianti, **anche tutti i soggetti che effettuano prestazioni di servizi in luoghi aperti al pubblico**. Si tratta tipicamente, di soggetti che attualmente emettono ricevuta fiscale, quali parrucchieri, saloni di estetica, officine meccaniche, alberghi, ristoranti, ecc. Anche tali soggetti sono tenuti ad ottemperare al nuovo obbligo di certificazione telematica dei corrispettivi.

Caso	<p>Un salone di estetica emette ricevute fiscali per certificare i propri corrispettivi. Nel 2018 ha conseguito un volume d'affari di 180.000 euro. Quale comportamento deve tenere il contribuente per essere in regola con i corrispettivi, alla luce dell'introduzione dei corrispettivi telematici?</p>
Soluzione	<p>Il contribuente, avendo conseguito nel 2018 un volume d'affari inferiore a 400.000 euro, sino a tutto il 31 dicembre 2018 dovrà proseguire con la certificazione dei corrispettivi attualmente in uso, ovvero emissione della ricevuta fiscale e tenuta del registro dei corrispettivi.</p> <p>A partire dal 1° gennaio 2020, invece, le ricevute fiscali non potranno più essere utilizzate, poiché il contribuente rientra nel novero dei soggetti tenuti, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 127/2015, alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.</p> <p>Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2020 il salone di estetica dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotarsi di un Registratore Telematico regolarmente censito all'Agenzia delle Entrate, tramite il quale certificare i corrispettivi. Il Registratore Telematico memorizzerà i corrispettivi, ne effettuerà la trasmissione telematica così come previsto dalla norma e stamperà altresì il documento commerciale da rilasciare al cliente prima che questi lasci i locali. <p>In alternativa, il medesimo salone potrebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • installare l'app di certificazione dei corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate (al momento non rilasciata). In tale maniera, imputando il corrispettivo nell'App, memorizzerà e contestualmente trasmetterà il corrispettivo all'Agenzia delle Entrate. Sempre tramite le funzioni dell'applicazione dovrà stampare il documento commerciale e consegnarlo al cliente.

In ulteriore alternativa:

- si potrà scegliere di sottoporre a fatturazione ogni operazione, emettendo fattura elettronica (eventualmente fattura semplificata, se l'importo totale rientra nella soglia massima di 400 euro). In tutti i casi il registro dei corrispettivi non dovrà più essere tenuto: nei primi due casi perché è sostituito dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, nel terzo caso, poiché non si tratterebbe di corrispettivi, bensì di fatture emesse.



NOTA BENE - Restano pienamente operative ed invariate le disposizioni specifiche inerenti i distributori di carburante (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi a cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, obbligatoria dal 1° luglio 2018) **e le "vending machine"** (memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi obbligatoria a partire dal 1° aprile 2017).


Si ricorda, inoltre, che restano fuori dall'obbligo - in quanto già non obbligati al rilascio di scontrino fiscale o ricevuta fiscale o fattura - anche i seguenti soggetti (ex articolo 12 L. 431/1991 e DM specifici):

- Associazione italiana della Croce rossa;
- settore delle telecomunicazioni;
- enti concessionari di autostrade;
- esattori comunali e consorziali;
- esercenti somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, se i corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;
- esercenti somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;
- esercenti il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali;
- enti e società di credito e finanziamento;
- esercenti utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.

5. Esoneri a tempo

È stato previsto un caso di esonero “a tempo”, fino al 31.12.2019, per le operazioni effettuate in via marginale, rispetto alle tipologie sopra elencate o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018.

Caso 1	Un contribuente ha conseguito nell'anno 2018 un volume d'affari pari a 500.000 euro. Il volume d'affari è così composto: 498.000 euro derivanti da fatture emesse, ed euro 2.000 derivanti da corrispettivi (scontrini fiscali o ricevute fiscali).
Soluzione	Per norma generale , avendo superato soglia 400.000 euro, tale contribuente dovrebbe ottemperare all'obbligo dei <i>corrispettivi telematici</i> già a partire dal 1° luglio 2019. Tuttavia, visto che i corrispettivi del 2018 non incidono per oltre l'1% sul totale del volume d'affari di tale anno, il contribuente è esonerato “in prima scadenza” . Sarà quindi obbligato ai <i>corrispettivi telematici</i> , come la generalità dei contribuenti, solo a partire dal 1° gennaio 2020.



Caso 2	Un contribuente ha conseguito nell'anno 2018 un volume d'affari pari a 425.000 euro. Il volume d'affari è così composto: 400.000 euro derivanti da fatture emesse, ed euro 25.000 derivanti da corrispettivi (scontrini fiscali o ricevute fiscali).
Soluzione	Visto che i corrispettivi del 2018 incidono per oltre l'1% sul totale del volume d'affari di tale anno, il contribuente è obbligato ai corrispettivi telematici già dal 1° luglio 2019 .

6. Distributori automatici: già operativa la trasmissione telematica

Tra i casi di esonero previsti dal Decreto del MEF del 10 maggio 2019 non rientrano le cessioni effettuate attraverso i distributori automatici – o “vending machines”. Per tali distributori automatici la progressiva tempistica della fiscalizzazione, stabilita con provvedimenti dell’Agenzia, ha come obiettivo la non incidenza sul funzionamento di tali apparecchi e allo stesso tempo mira a garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati dei corrispettivi. Sempre attraverso provvedimenti dell’Amministrazione è stata stabilita l’esigenza dei gestori, che si accreditano attraverso la procedura online, al fine di provvedere al censimento delle matricole identificative dei distributori con una tempistica differente in base alle caratteristiche degli stessi.



NOTA BENE - Per i soggetti titolari di tali apparecchi, l’obbligo ritardato di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi decorre dal 1° aprile 2017, per gli apparecchi dotati di porta di comunicazione, il cui censimento deve avvenire a partire dal 30 luglio 2016; mentre per gli apparecchi senza porta, l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2018, con censimento a partire dal 1° settembre 2017.

Con la consulenza giuridica n° 3 del 24 gennaio 2019 l’Agenzia ha ribadito che i corrispettivi dei Comuni, delle Provincie e delle altre Pubbliche Amministrazioni possono memorizzare e trasmettere i dati:

- con le modalità e i tempi definiti nelle convenzioni di cooperazione informatica con l’Agenzia, nel caso in cui verranno sottoscritte o aggiornate dagli stessi enti;
- attraverso le modalità ordinarie di trasmissione previste per gli altri soggetti passivi Iva.

7. Distributori di carburante: dal 2020 certificazione con corrispettivo telematico per tutte le vendite

Ulteriore esonero particolare, inerente l'introduzione dell'obbligo dei *corrispettivi elettronici*, **riguarda** gli **impianti di distribuzione di carburante**.

Per gli esercenti impianti di distribuzione carburante l'obbligo di certificazione telematica dei corrispettivi di tutte le vendite scatta dal 1° gennaio 2020.



Fino al 31 dicembre 2019, il DM del 10 maggio 2019 ha previsto l'esonero temporaneo per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per le operazioni diverse dalle cessioni di gasolio o benzina, a condizione che i connessi ricavi non siano superiori all'1% del volume d'affari del 2018.



Per cui, qualora un impianto abbia venduto, nel 2018, beni diversi da benzina per un importo maggiore rispetto al margine dovrà necessariamente dotarsi di registratore telematico e trasmettere i dati dal 1° luglio 2019, nel caso in cui il volume d'affari non superi i 400.000 euro.



NOTA BENE - Dal 1° gennaio 2020, invece, saranno soggetti all'obbligo anche le cessioni di benzina e gasolio. Tale obbligo è già in vigore dal 1° luglio 2018 per gli impianti autostradali ad elevata automazione – *ghost station* – in cui il rifornimento avviene esclusivamente attraverso colonnine self service, dotate di sistemi automatici di rilevazione dei dati e di terminali per il pagamento, e altresì provvisti di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e scarico delle quantità di carburanti.

Il Provvedimento n° 106701 del 28 maggio 2018 definisce i dati da trasmettere, le regole tecniche e i tempi di trasmissione attraverso modalità che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza delle informazioni.

In allegato al provvedimento vi è il tracciato da trasmettere che ha valenza anche per la digitalizzazione del registro di carico e scarico. La trasmissione va effettuata all'Agenzia delle Dogane poiché contenente informazioni idonee per la semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico.



OSSERVA - Le modifiche apportate dalla L. n° 225/2016 hanno regolato l'assoluta informatizzazione degli impianti self service, evitando così la tenuta del registro cartaceo, sostituito da quello telematico. In precedenza, l'articolo 25 del TUA imponeva, agli impianti gestiti direttamente dal titolare dell'autorizzazione, la tenuta di un registro in cui, giornalmente, andavano annotate le quantità di prodotti venduti – scaricate dalle singole colonnine – che venivano poi totalizzate con la chiusura annuale.

8. Corrispettivi: moratoria sulle sanzioni

L'articolo 12-quinquies, comma 6-ter, del DL Crescita, introdotto in sede di conversione dalla Legge n° 58 del 28 giugno 2019, prevede che:

↳ "Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto".

Circolare n°15/E del 29 giugno 2019

L'Agenzia ha sottolineato che la disposizione in argomento fornisce risposta alle potenziali difficoltà in sede di prima applicazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In particolare, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 6, la disposizione prevista nell'ultimo periodo del novellato comma 6-ter consente ai predetti soggetti, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti dal predetto comma (entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione).

A tal fine, saranno individuate modalità telematiche con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. In tale evenienza i predetti soggetti potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (di cui all'articolo 12, comma 1, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696).

Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre richiamato nel predetto comma 6-ter. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 fino alla messa in uso del registratore telematico. Resta inoltre fermo l'obbligo di liquidazione dell'IVA periodica nei termini ordinari.

Nel primo semestre di applicazione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono parimenti esclusi dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del Decreto Legislativo n. 127 del 2015 i soggetti passivi IVA che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Pertanto, anche i soggetti per cui l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi partirà dal 1° gennaio 2020 potranno beneficiare della moratoria per il primo semestre di applicazione.

Caso	Un esercente attività di abbigliamento, con un volume d'affari per il 2018 inferiore a 400.000 euro, sarà interessato dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020. ↘ Effettuazione operazione: 16 gennaio 2020
Soluzione	L'esercente potrà inviare i corrispettivi entro il 29 febbraio 2020. Pertanto, non saranno comminate sanzioni se la trasmissione telematica sarà effettuata, anziché nei 12 giorni previsti in termini generali, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'articolo 2, comma 6 del D.Lgs. n° 127/2015 richiama le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 3, e nell'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. n° 471/1997, le quali prevedono:

- nel caso di **"mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto** ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la **sanzione** è in ogni caso pari **al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato**. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, **la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000"**;
- nel caso di contestazione **"nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività** ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. **Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi"**.

9. Gli strumenti: registratore RT e Server telematico

Per ottemperare all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, i soggetti esercenti dovranno dotarsi, ai sensi delle disposizioni di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate nr. 182017 del 28/10/2016, di un Registratore Telematico, di un server telematico o dovranno utilizzare il software messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo imprescindibile di strumenti di memorizzazione e trasmissione dei dati garantisce la certezza e l'inalterabilità dei dati trasmessi che, in questo modo, non dovranno transitare attraverso altri server prima di raggiungere quello dell'Amministrazione finanziaria.



OSSERVA - Il Registratore Telematico (brevemente RT) altro non è che un particolare registratore di cassa che, a differenza di quelli attualmente in uso, è dotato di una memoria interna inaccessibile ed immutabile che garantisce la memorizzazione elettronica dei corrispettivi, dotato, inoltre, di funzionalità atte alla trasmissione telematica dei corrispettivi stessi. Ciò non esclude, però, la possibilità per il contribuente di adattare i vecchi registratori di cassa in suo possesso.

In sostanza, il momento attuale del rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale sarà sostituito dall'imputazione del corrispettivo nel Registratore Telematico.

Il corrispettivo sarà:	
<p>➤ memorizzato elettronicamente e non sarà pertanto in alcun modo modificabile;</p>	<p>➤ trasmesso giornalmente all'Agenzia delle Entrate.</p>

Ogni "punto cassa" dovrà effettuare giornalmente la trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia, a meno che non si decida di adottare un **Server RT**. Il server RT altro non è che un computer, avente caratteristiche tecniche prestabilite, che colletta le informazioni dei corrispettivi raccolte dai diversi punti cassa e ne effettua una trasmissione cumulativa. In tal caso è necessario che il processo venga certificato da un revisore.



INFORMA - Sul punto è bene ricordare che **possono** (si tratta dunque di una facoltà, non di un obbligo) dotarsi di server RT esclusivamente i contribuenti aventi almeno tre punti cassa nel medesimo luogo, ed anche il Server RT deve essere collocato nei medesimi locali; inoltre, la rete che collega i punti cassa con il server deve avere caratteristiche tecniche predefinite, atte a garantire che i dati siano preservati nel passaggio dai Registratori Telematici al Server.

Con l'avvio della trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate **non sarà più necessaria la tenuta del registro dei corrispettivi.**

Tale registro dovrà essere mantenuto solo fintantoché non si utilizzeranno i *corrispettivi telematici*, oppure per le attività per la quali l'obbligo di *corrispettivi telematici* non sussiste.

Per procedere alla corretta memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, i soggetti esercenti dovranno dotarsi di:

- ❖ un registratore telematico-Rt;
- ❖ di un server telematico;
- ❖ o in futuro, di altri strumenti tecnologici appositamente individuati con provvedimenti direttoriali.

10. QR code

Una volta acquistato il Registratore Telematico il contribuente, o un suo delegato, si dovrà accreditare attraverso la procedura online disponibile sul sito dell’Agenzia.



Successivamente il registratore andrà attivato, esclusivamente mediante l'intervento di tecnici abilitati dell'amministrazione: inizia così l'operazione di "censimento", con la generazione di un certificato dispositivo, a cui seguirà la vera e propria "attivazione" del dispositivo, effettuata collegando la partita Iva dell'esercente.

Al termine delle suddette operazioni, il registratore sarà "attivato" e sarà generato un QR code che andrà applicato in apposita sede presente sull'RT, in modo tale da essere visibile ai clienti.

Con la prima trasmissione dei dati, che avverrà giornalmente al momento della chiusura dell'esercizio, indicativamente nella fascia oraria tra le 22 e mezzanotte, il registratore passerà nello stato "in servizio".



INFORMA - Qualora si verificano dei malfunzionamenti del registratore o vi siano problemi di connessione, è possibile effettuare la trasmissione dei dati entro 5 giorni dal mancato funzionamento.

11. La procedura web dell'Agenzia

La memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi è altresì possibile attraverso la procedura web messa a disposizione nell'area riservata dell'Agenzia. Con quest'ultima modalità è possibile generare il documento commerciale; l'esercente dovrà dotarsi semplicemente di un computer o di un dispositivo mobile tramite cui effettuare la procedura. Questa è un'importante previsione, in particolar modo per quegli esercenti che non hanno grandi movimentazioni e, soprattutto, per coloro i quali certificano i corrispettivi mediante ricevuta fiscale.

L'adempimento di memorizzazione e trasmissione può essere effettuato anche utilizzando una procedura web, messa a disposizione gratuitamente in un'area riservata del sito delle Entrate e accessibile anche da dispositivi mobili

tramite cui è possibile
generare

**il documento
commerciale**

12. Bonus per chi acquista nuovi registratori

L'art. 17 del D.L. 119/2018, oltre a prevedere l'introduzione dell'obbligo, introduce la possibilità di beneficiare, **per gli anni 2019 e 2020**, di un credito d'imposta in ragione delle spese sostenute dal contribuente per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri.



OSSERVA - In particolare, è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto di nuove apparecchiature e 50 euro in caso di adattamento di apparecchiature già esistenti. Tali importi, naturalmente, saranno riconosciuti per singolo apparecchio.

Affinché si possa usufruire del credito d'imposta, il provvedimento Prot. n° 49842/2019 stabilisce che la spesa debba essere documentata da fattura e che il relativo pagamento debba avvenire con modalità tracciabile.

MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMESSE	
Y	Addebito diretto
Y	Bonifico bancario
Y	Bonifico postale
Y	Bollettino postale
Y	Carta di debito
Y	Carta di credito
Y	Carta prepagata
Y	Altri strumenti di pagamento elettronico che consenta l'addebito in c/c
X	Contanti

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da inviarsi **tramite canali telematici dell'Agenzia delle Entrate** (Entratel – Fisconline). Non sarà, dunque, ammesso l'invio della delega di pagamento attraverso i canali internet banking.



ATTENZIONE! - All'utilizzo in compensazione del credito non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (250.000 euro per singolo anno d'imposta dei crediti d'imposta indicati in RU) e all'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, 700.000 euro).

Con la Risoluzione n. 33 del 1° marzo 2019 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6899 denominato “Credito di imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri”. Tale codice dovrà essere evidenziato nella sezione “Erario” e andrà, inoltre, valorizzato (oltre all’importo del credito utilizzato nella colonna “importi a credito compensati”) il campo “anno di riferimento” indicando l’anno in cui il credito è maturato.


		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		6899		2019		250,00	
codice ufficio	codice atto						
				TOTALE A	B	250,00	SALDO (A-B)
							-250,00

Come stabilito dal D.L. n° 119/2018 e confermato dal Provvedimento n° 49842, il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione *a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.*

Caso 1	Si ipotizzi che la fattura venga registrata a giugno 2019 e pagata a luglio 2019, quando potrà essere utilizzato il relativo credito d’imposta?
Soluzione	Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal 20 agosto 2019 (data in cui cade la prima liquidazione IVA successiva al mese in cui sono soddisfatti i requisiti della registrazione e pagamento) nel caso in cui si tratti di un soggetto con liquidazione IVA mensile, o 18 novembre 2019 (il 16 coincide con un giorno festivo) nel caso in cui si tratti di un soggetto con liquidazione IVA trimestrale.



Caso 2	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura registrata a marzo 2020 • Pagamento effettuato ad aprile 2020 <p>Quando potrà essere utilizzato il relativo credito d'imposta?</p>
Soluzione	<p>Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal 20 maggio 2020 (data in cui cade la prima liquidazione IVA successiva al mese in cui sono soddisfatti i requisiti della registrazione e pagamento) nel caso in cui si tratti di un soggetto con liquidazione IVA mensile, o il 20 agosto 2020 nel caso in cui si tratti di un soggetto con liquidazione IVA trimestrale.</p>



Affinché il credito sia riconosciuto, è necessario compilare il quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il credito è sorto, o quando è stato utilizzato, nel caso in cui l'anno sia differente. Tale onere è sottolineato nel citato provvedimento, secondo cui: "il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo".

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	Codice investimenti pubblicitari	Eventuale credito residuo dalla precedente dichiarazione				
Crediti d'imposta <small>(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)</small>	RU1			1	2					
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					,00			
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)					,00			
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo				(,00)	,00			
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24					,00			
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP	
		1	,00	2	,00	3	00	00	00	00
	RU8	Credito d'imposta riversato						,00		
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)						,00		
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o IN o PN)						,00		
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						,00		
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00		

CASO

La società Alfa (con liquidazione mensile) ha acquistato 9 misuratori fiscali per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e ne ha adeguato 4.

In data 6 maggio riceve la seguente fattura di cui si riporta la copia analogica:

Registratori di Cassa Srl Via Verdi, 1 Roma P.I. e C.F.: 0000000001			Spett.le Alfa Srl Via Verdi, 2 Roma P.I. e C.F.: 0000000022	
			N FATTURA	DATA FATTURA
			195	03/05/2019
DESCRIZIONE	TIPOLOGIA OPERAZIONE	PZ	IMPORTO UNITARIO	TOTALE IMPONIBILE
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000147	Vendita	1	430,00	430,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000148	Vendita	1	430,00	430,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000149	Vendita	1	430,00	430,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000150	Vendita	1	430,00	430,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000151	Vendita	1	430,00	430,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000152	Vendita	1	430,00	430,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000153	Vendita	1	430,00	430,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000154	Vendita	1	430,00	430,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000155	Vendita	1	430,00	430,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 08Y74	Adeguamento	1	180,00	180,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 08Z45	Adeguamento	1	180,00	180,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 09F77	Adeguamento	1	180,00	180,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 02C56	Adeguamento	1	180,00	180,00
			TOTALE	4.590,00
			TOTALE IMPONIBILE	4.590,00
			IVA 22%	1.009,80
			TOTALE FATTURA	5.599,80
Pagamento a mezzo bonifico bancario vista fattura IBAN: IT00A0000000000000000000001				

La fattura viene contabilizzata nello stesso mese di maggio ma viene pagata solo in data 19 giugno 2019 a mezzo bonifico bancario.

Si procede con il calcolo del credito d'imposta spettante:

DESCRIZIONE	TOTALE IMPONIBILE	50%	CONTROLLO SOGLIA	CREDITO SPETTANTE
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000147	430,00	215,00	215 < 250	215,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000148	430,00	215,00	215 < 250	215,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000149	430,00	215,00	215 < 250	215,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000150	430,00	215,00	215 < 250	215,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000151	430,00	215,00	215 < 250	215,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000152	430,00	215,00	215 < 250	215,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000153	430,00	215,00	215 < 250	215,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000154	430,00	215,00	215 < 250	215,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000155	430,00	215,00	215 < 250	215,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 08Y74	180,00	90,00	90 > 50	50,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 08Z45	180,00	90,00	91 > 50	50,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 09F77	180,00	90,00	92 > 50	50,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 02C56	180,00	90,00	93 > 50	50,00
TOTALE CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE				2.135,00

13. Corrispettivi telematici, modalità di invio nel periodo transitorio

Sono state rese disponibili il 29 luglio 2019 le funzioni di trasmissione dei corrispettivi giornalieri da utilizzarsi nel periodo transitorio (primi sei mesi dall'obbligo) da parte dei soggetti che non sono riusciti a dotarsi in tempo di un Registratore telematico.

Come già detto, a partire dal 1° luglio 2019, i contribuenti di cui all'articolo 22 D.P.R. 633/72, che nel 2018 hanno conseguito un volume d'affari superiore a 400.000 euro, sono tenuti a certificare i corrispettivi telematicamente, ovvero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

I soggetti obbligati, a partire dal 1° luglio, possono:

1. essersi dotati di Registratore Telematico in tempo utile, ed in tal caso già effettuano la trasmissione dati mediante l'apparecchiatura in uso, e pertanto non sono interessati dalla procedura in oggetto;
2. aver utilizzato per la certificazione dei corrispettivi il *Documento Commerciale on line*, assolvendo in tal caso immediatamente gli obblighi di certificazione e trasmissione, ed anche in questo caso non occorre procedere all'invio con la procedura qui analizzata;
3. non aver utilizzato né la soluzione 1) né la 2), proseguendo, come disposto dall'articolo 12-quinquies del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. "Decreto Crescita"), introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019 e meglio chiarito dalla Circolare 15/E/2019, con l'emissione dei "vecchi" scontrini fiscali o ricevute fiscali e mantenendo il registro dei corrispettivi giornaliero, avvalendosi della possibilità di poter trasmettere telematicamente i dati in un secondo momento, posto che *"le sanzioni previste dal comma 6 [dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015] non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto"*.

Oggetto del presente intervento sono pertanto i soggetti di cui al punto 3), ovvero i contribuenti già obbligati agli e-corrispettivi, ma che non essendosi trovati pronti possono – esclusivamente per i primi sei mesi, e sino a messa in uso del RT – mantenere le pregresse modalità certificative (assolvendo così l'obbligo di "memorizzazione" come chiarito dalla Circolare 15/E), per poi assolvere all'obbligo di trasmissione, entro l'ultimo giorno del mese successivo, inviando i dati tramite la piattaforma Fatture e Corrispettivi, ora aggiornata in tal senso.

Per effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi occorre, dunque, utilizzare la Piattaforma Fatture e Corrispettivi / sezione Corrispettivi / Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria) – voce, quest'ultima, di nuova introduzione.

Tale trasmissione può essere effettuata anche da un intermediario ex art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/98, e può materialmente essere effettuata generando *ex novo* il file XML contenente i dati dei corrispettivi, oppure importando un file XML parziale da modificarsi, o ancora importando un file XML completo, utilizzando in questo caso la piattaforma solo per la mera fase di firma ed invio.

□ Area Generazione

Il contribuente che non abbia già a propria disposizione un file XML conforme al Provvedimento 4 luglio 2019 potrà inviare i corrispettivi compilando un “foglio corrispettivi” web, accedendo all’Area Generazione.

Sempre entro tale area potrà anche essere importato un file XML incompleto, con possibilità di modifica (funzione importa da file XML).



NOTA BENE – Sono, pertanto, previste sia la funzione “Crea File” (per coloro che “partono da zero”), che la funzione di importazione di un file già predisposto e presente sulla postazione in uso, ma da integrarsi prima dell’invio.

Per quanto riguarda le funzioni di creazione, è possibile creare un file contenente più giornate e, all’interno delle stesse, è prevista la gestione di più aliquote, da selezionarsi dall’apposito elenco a discesa.

Nel caso di **ventilazione** dovrà essere selezionata l’aliquota “0%”.

Si presti attenzione al fatto che dovranno essere inseriti i **valori imponibili**, cui automaticamente la piattaforma va ad aggiungere, evidenziandola in separata colonna, l’IVA, calcolata in base all’aliquota prima impostata. Chiaramente, in caso di ventilazione si inserirà il corrispettivo lordo.

Terminato l’inserimento dei dati si potrà salvare il file XML prodotto dalla procedura o visualizzarlo / salvarlo in pdf.

Per effettuare la trasmissione vera e propria, ottemperando così agli obblighi di legge, occorre:

1. verificare che il file sia esente da errori, utilizzando la funzione “Controlla file”;
2. una volta passato il controllo, il file potrà essere firmato (sigillato). Questo passaggio si effettua selezionando il pulsante “Sigilla”, che appone il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate per garantire l’integrità e l’immodificabilità del file;
3. una volta sigillato il file si potrà procedere all’effettivo invio, tramite la funzione “Invia”.

□ **Area Trasmissione**

Come si è detto, è possibile anche trasmettere un file XML già interamente predisposto secondo il tracciato normativamente previsto (Provvedimento Agenzia delle Entrate 4 luglio).

In questo caso, in luogo di "Crea File, posto nel menù "Generazione", si andrà a selezionare la voce "Trasmissione".




ATTENZIONE! - Prima di essere inviato, il file dovrà essere necessariamente firmato, mediante firma qualificata (firma digitale) o "firma Entrate", o sigillato con certificato di firma CA Agenzia delle Entrate, disponibile nelle "Funzioni di supporto" all'interno del servizio dedicato alla Trasmissione dati Corrispettivi giornalieri per esercente non in possesso di RT.

Il file potrà essere caricato singolarmente, ma potrà anche essere caricato un unico file compresso (.zip) contenente più file. La dimensione massima del file caricato non dovrà superare i 5 Mb. Terminato il caricamento del file firmato si potrà procedere con la trasmissione.

□ **Termini**

La trasmissione poteva essere effettuata a partire dal 30.07.2019 e doveva essere portata a termine entro l'ultimo giorno del mese di riferimento, quindi i corrispettivi di luglio dovevano essere trasmessi entro il 31 agosto, ma coincidendo con il sabato, vi è stato tempo fino al 2 settembre.



14. Certificazione corrispettivi per le agenzie di viaggio

A partire dal 1° luglio 2019 i contribuenti di cui all'articolo 22 del D.P.R. 633/1972, ovvero i commercianti, ma anche gli artigiani che operano in locali aperti al pubblico e, più in generale, tutti quei soggetti che attualmente sono obbligati ad emettere fattura solo se questa viene espressamente richiesta dal cliente, e in mancanza emettono scontrino fiscale o ricevuta fiscale, saranno chiamati ad ottemperare al nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.



NOTA BENE - L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n°324/2019, ha fornito importanti delucidazioni riguardo la certificazione dei corrispettivi e dei voucher (buoni-corrispettivo) nel settore delle agenzie di viaggio e turistiche.

Nella situazione prospettata nell'interpello, l'istante, che ha un volume d'affari superiore ai 400.000 euro annui, svolge attività di trasporto di persone ed organizza anche tour alle isole della laguna veneta tramite una propria agenzia di viaggi.



Per i tour alle isole l'istante attualmente opera nel seguente modo:

- **vendita diretta di biglietti tramite emissione di ricevuta fiscale pagata.** A fine giornata le ricevute fiscali pagate costituiscono i corrispettivi giornalieri;
- **vendita di biglietti tramite agenzie di viaggio/tour operator che rilasciano al cliente un voucher.** Quando il cliente utilizza il buono, l'istante rilascia una ricevuta fiscale, intestata all'agenzia che lo ha emesso, su cui è indicato che il **corrispettivo non è stato pagato**. A fine mese viene stampato l'elenco delle ricevute fiscali non pagate suddiviso per agenzia/tour operator per procedere quindi alla fatturazione (alle singole agenzie), dettagliando in fattura le ricevute fiscali non pagate.



In vista dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in vigore dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro, tra cui rientra l'istante, è possibile l'emissione di scontrini fiscali non pagati alla presentazione dei voucher emessi dalle agenzie/tour operator?

Ripercorriamo la strada seguita dall'Agenzia delle entrate per fornire risposta al quesito proposto.

L'articolo 2, comma 1, D.Lgs n°127/2015 dispone che:

➤ *“A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del DPR n°633/1972, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono*

gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n° 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata”.

L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi prevede una duplice decorrenza, a partire dal:	
➤ 1 luglio 2019	➤ 1 gennaio 2020
✓ per i soggetti che hanno conseguito nel 2018 un volume d'affari superiore a 400.000 euro.	✓ per tutti i contribuenti di cui all'articolo 22 del D.P.R. 633/72, salvo specifici esoneri.

L'articolo 22, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che:

<p>➤ <i>“L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;</i> 2. <i>per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;</i> 3. <i>per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;</i> 4. <i>per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;</i> 5. <i>per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;</i> 6. <i>per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10;</i> 6-bis). <i>per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;</i> 6-ter). <i>per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.”</i>
--

Tra l'elenco dei soggetti obbligati, sono compresi, al comma 6-bis, **le attività di organizzazione di escursioni, visite in città, giri turistici ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo.**

La sintesi che può trarsi dall'attuale quadro normativo è quella per cui le operazioni individuate nell'articolo 22 del Decreto IVA devono essere certificate:


- nei confronti dei soggetti passivi d'imposta, e verso i consumatori a loro richiesta, per mezzo di una fattura (elettronica tramite Sistema di Interscambio, con eccezione per i soli casi di esonero);
- «mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline», ma solo fino al 31 dicembre 2019, ovvero al 30 giugno 2019 laddove il cedente/prestatore abbia un volume d'affari superiore, per il periodo d'imposta 2018, a 400.000 euro. Scontrino e ricevuta fiscali rimangono altresì utilizzabili, alternativamente alla memorizzazione ed all'invio telematico dei corrispettivi, nelle ipotesi indicate nell'articolo 1, comma 1, lettere c) e d) del D.M. 10 giugno 2019;
- tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

L'articolo 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972 definisce il buono-corrispettivo:

➤ *“Per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esse relative.”*

Il buono-corrispettivo può essere:	
Monouso (art.6-ter)	<p>se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.</p> <p>Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.</p> <p>La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell'IVA e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.</p>
Multiuso (art.6-quater)	<p>se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.</p> <p>Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.</p> <p>La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.</p>

Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta.



□ **Normativa agenzie di viaggio**

Le imprese che esercitano una o più tra le attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, nonché di intermediazione in tali servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti – cui vanno equiparati gli organizzatori di giri turistici – godono di un particolare regime, c.d. “del margine”, disciplinato dall’articolo 74-ter del Decreto IVA.

Il DM n°340/1999 prevede che determinate prestazioni rese da soggetti diversi ed acquisite nella disponibilità delle agenzie di viaggio prima di una specifica richiesta del viaggiatore:

- consentono di determinare la base imponibile IVA
 - ❖ **nel caso di servizi resi integralmente in territorio comunitario**, nella differenza tra il corrispettivo dovuto all'agenzia e i costi sostenuti dalla stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta;
 - ❖ **in ipotesi di viaggi effettuati in parte nel territorio della Ue ed in parte al di fuori**, sulla base del rapporto tra i costi sostenuti dall'agenzia per le operazioni effettuate da terzi all'interno dell'Unione europea ed il totale dei costi sostenuti;
- individuano il momento impositivo
 - ❖ nell'atto del pagamento del corrispettivo;
 - ❖ se precedente, nella data di inizio del viaggio o soggiorno;
- impongono, salve alcune eccezioni, di documentare la prestazione resa tramite fattura, senza separata indicazione dell'imposta, ma con indicazione dei corrispettivi, sia parziali che totali, delle prestazioni rese nel territorio della Ue e di quelle rese al di fuori di essa, annotando che l'imposta è assolta con le modalità del regime speciale;

- se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, che la fattura sia emessa entro il mese successivo e venga «*domiciliata presso lo stesso intermediario*», senza consegna «*al viaggiatore se l'intermediario, prima di riceverla, ha emesso a richiesta dello stesso, nei termini, una fattura o altro documento equipollente. In tale caso, il secondo esemplare della fattura o del documento equipollente emesso dall'intermediario deve essere conservato dal medesimo unitamente all'originale della fattura dell'agenzia organizzatrice*»;
- prevedono, in riferimento alle provvigioni corrisposte agli intermediari, che le agenzie di viaggio emettano, per conto di quelli che agiscono come loro mandatari con rappresentanza, una fattura riepilogativa mensile per ciascun intermediario, recante l'ammontare complessivo delle provvigioni corrisposte nel mese, distinguendo quelle assoggettate ad IVA, in quanto afferenti ad intermediazioni relative a prestazioni rese nel territorio della Ue, e quelle non imponibili.

□ **La risposta dell'Agenzia delle entrate**


L'Agenzia chiarisce che per i tour effettuati dietro presentazione di voucher emessi da agenzie di viaggio e turismo non riconducibili all'istante, dalla rappresentazione fornita nell'interpello non emerge che tali buoni consentano di ottenere alcuna altra prestazione di servizi o cessione di beni.



OSSERVA - Si tratta, quindi, di buoni monouso, con tutte le conseguenze del caso, compresa quella per cui «*La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo*» (così il già citato articolo 6-ter del Decreto IVA).

Per cui il giro turistico si considera reso nei confronti del soggetto passivo d'imposta che ha emesso il buono e dovrà essere oggetto di fatturazione elettronica, da inviare attraverso il Sistema di Interscambio, nei limiti e con le precisazioni contenute nella circolare 14/E del 17 giugno 2019.

L'istante per i tour effettuati resi e venduti direttamente a coloro che non sono soggetti passivi IVA deve procedere alla memorizzazione e successivo invio telematico dei corrispettivi, rilasciando ai clienti il relativo documento commerciale. Su esplicita richiesta del cliente, l'istante può comunque emettere la fattura (necessariamente elettronica se il soggetto è residente o stabilito in Italia).



Capitolo II

Il Registratore telematico

1. Con i nuovi controlli meno errori in fattura elettronica

In data 30 luglio 2019 sono state aggiornate le specifiche tecniche in materia di fattura elettronica.

La versione 1.5 ha introdotto una serie di controlli aggiuntivi, che se non superati determinano lo scarto della fattura, dedicati ad una maggiore verifica della correttezza dei dati inseriti in fattura.

1.1 L'emissione di e-fattura verso un soggetto estero

Un primo controllo riguarda l'indicazione del **codice destinatario "XXXXXXX"**.

Questa codifica convenzionale è prevista nel caso di emissione di fattura verso un soggetto estero.

Tali fatture possono legittimamente essere emesse anche solo in analogico (su carta), quanto il cliente è un soggetto non residente o meramente identificato ma non stabilito, tuttavia è consuetudine emetterle in elettronico (seppure poi occorra consegnare copia cartacea o elettronica non SdI alla controparte) al fine di evitare l'esterometro.

Il controllo neo introdotto verifica che la codifica XXXXXX sia utilizzata solo se il cessionario/committente sia effettivamente identificato come un soggetto "estero", pertanto il campo [IdPaese] deve contenere un valore diverso da "IT": diversamente, il file viene scartato con codice errore 00313.

1.2 Coerenza tra CF e partita IVA

Altri due controlli riguardano la verifica di coerenza tra Codice Fiscale e partita IVA indicati in fattura.



RICORDA - Nell'emettere una fattura elettronica verso un soggetto business **non è obbligatorio indicare sia la partita IVA che il Codice Fiscale**; la sola indicazione della partita IVA è sufficiente (salvo il caso del Gruppo IVA, di cui si dirà di seguito).

Detto questo, si sono verificati più casi in cui i dati sono stati indicati **entrambi**, ma erroneamente, associando un codice fiscale di un soggetto ad una partita IVA corrispondente ad un altro soggetto.

E' stata infatti introdotta una verifica di coerenza tra partita IVA e Codice Fiscale, nel caso in cui entrambi siano presenti in fattura. La verifica viene effettuata sia per quanto riguarda i dati del cedente/prestatore che con

riguardo ai dati del cessionario/committente, restituendo in caso di mancato superamento del controllo lo scarto della fattura, con codice di errore 00320 nel primo caso e codice errore 00324 nel secondo caso.

Il concetto è semplice: se vengono indicate sia la partita IVA che il codice fiscale, questi devono appartenere allo stesso soggetto, diversamente d'ora innanzi la fattura sarà scartata, evitando così i casi sinora verificatisi di circolazione di documenti fiscali aventi un'intestazione "impossibile".

1.3 Il caso del Gruppo IVA

Vi è, tuttavia, un caso in cui **sia la partita IVA che il Codice Fiscale devono essere obbligatoriamente indicati, e peraltro è normale che appartengano a soggetti diversi**. Ciò si verifica quando il cessionario/committente o il cedente/prestatore sono costituiti da un Gruppo IVA.

Al caso del Gruppo IVA sono pertanto dedicati controlli specifici, anch'essi di nuova introduzione:

- se il **cedente prestatore** (il "fornitore") è un Gruppo IVA, che il Sistema di Interscambio riconosce grazie alla partita IVA assegnata al gruppo stesso, il Sistema verifica che sia indicato oltre la partita IVA anche il codice fiscale, e la correttezza dello stesso.



NOTA BENE - Sul campo codice fiscale vengono infatti effettuati due diversi controlli: se ci si dimentica di indicarlo, la fattura elettronica viene scartata con codice 00322. Nel caso, invece, in cui il codice fiscale sia giustamente indicato, esso viene ulteriormente controllato, verificando che lo stesso appartenga ad un soggetto che fa parte del Gruppo IVA; se tale verifica non va a buon fine (ovvero il Codice Fiscale non appartiene al Gruppo IVA) la fattura viene scartata con codice errore 00321.

- Similmente, il controllo viene effettuato sui dati del **cessionario committente**. Nel caso di partita IVA corrispondente ad un gruppo IVA, il Sistema di Interscambio controlla che sia presente anche il Codice Fiscale (che deve essere indicato obbligatoriamente), e verifica altresì che questo Codice Fiscale corrisponda ad uno dei partecipanti al gruppo. Se la prima verifica – presenza di CF - non viene superata, la fattura viene scartata con codice errore 00326, mentre se il Codice viene indicato ma non risulta corrispondente ad un soggetto facente parte del gruppo IVA, interviene scarto con codice errore 00325.

1.4 Ulteriori controlli

In breve, diamo conto anche degli ulteriori controlli introdotti in data 30 luglio 2019:

- Autofattura denuncia, codice documento TD20: se la partita IVA del cedente/prestatore risulta cessata da oltre 5 anni rispetto alla data del documento, il file sarà scartato con codice errore 00323;
- PEC del destinatario della fattura: si sono verificati casi di fatture emesse con indicazione dell'indirizzo di recapito recante erroneamente una PEC del Sistema di Interscambio. E' pertanto stato introdotto un controllo che scarta la fattura con codice errore 00330 se nel campo PEC del destinatario viene inserito un indirizzo del tipo sdixx@pec.fatturapa.it.

2. Il nuovo documento commerciale

A cambiare non sarà solo la gestione dei corrispettivi per l'esercente, ma anche il documento che il cliente ottiene a titolo di ricevuta dal commerciante.



OSSERVA - Tale documento è stato già disciplinato in precedenza, in quanto la trasmissione telematica dei corrispettivi è già presente, pur se finora facoltativa, nella nostra legislazione; le sue caratteristiche sono state definite con decreto del MEF del 7 dicembre 2016. Il documento sarà emesso, così come stabilito dal Provvedimento n° 182017 del 28 ottobre 2016, dal Registratore Telematico e dovrà essere stampato su carta per consentirne la leggibilità e la conservazione nel tempo.

È altresì prevista l'emissione in formato elettronico, su richiesta del cliente. In questo caso il cliente comunica il proprio indirizzo e-mail e riceve il documento commerciale direttamente nella propria casella di posta elettronica.

Il documento commerciale contiene (almeno):

- dati del soggetto emittente (denominazione, ragione sociale, nome e cognome, partita IVA ed ubicazione dell'esercizio);
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo dovuto e pagato.

In sostanza, si tratta di un documento estremamente simile all'attuale scontrino fiscale, e come quest'ultimo, varrà a titolo di garanzia ma non avrà valore ai fini fiscali (per esempio per far valere detrazioni).



NOTA BENE - Affinché il **documento commerciale valga anche ai fini fiscali, questo dovrà essere integrato dal codice fiscale o dalla partita IVA del cliente** (ovvero, essere l'equivalente di quello che oggi è lo scontrino "parlante").


L'emissione di un documento commerciale integrato di codice fiscale o partita IVA dell'acquirente costituisce anche documento riconosciuto valido per l'emissione di fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo, ex articolo 21 comma 4 D.P.R. 633/72.

Menzione a parte meritano le spese sanitarie certificate da scontrino (es. farmacie). Secondo la normativa inerente i *corrispettivi elettronici* il documento commerciale, che riporti il codice fiscale dell'acquirente, è considerato valido ai fini della detrazione IRPEF. Per quanto riguarda il soggetto emittente, peraltro, al fine di evitare una duplicazione di adempimenti (ovvero la trasmissione giornaliera dei corrispettivi ed anche la

trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria), è previsto che si possa effettuare una trasmissione giornaliera al Sistema TS, che vale anche quale trasmissione dei corrispettivi ai fini fiscali.

Sul documento devono risultare le informazioni relative a:

- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell'emittente;
- numero di partita Iva dell'emittente;
- ubicazione dell'esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (Aic) e ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.



Il documento commerciale contiene:

- ✓ gli identificativi del soggetto emittente;
- ✓ la locuzione standard documento commerciale di vendita o prestazione;
- ✓ la descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi;
- ✓ l'aliquota applicabile (o la natura operazione, se l'imposta non è presente);
- ✓ il totale complessivo con separata indicazione della quota riferibile all'IVA;
- ✓ la quota che risulta essere stata pagata in contanti;
- ✓ la quota che risulta incassata con moneta elettronica;
- ✓ l'importo non riscosso;
- ✓ il resto;
- ✓ l'importo pagato;
- ✓ la data e ora di emissione;
- ✓ il numero progressivo del documento commerciale;
- ✓ l'eventuale codice fiscale del cliente (necessario affinché il documento abbia valore fiscale per l'acquirente, e non solo valore di quietanza);
- ✓ l'identificativo del Registratore Telematico tramite il quale il documento commerciale è stato emesso.

CODIFICHE			
4.1.2 <Natura>			Dicitura da stampare
*EE	N1	escluse ex art. 15	Esclusa
*NS	N2	non soggette	Non soggetta
*NI	N3	non imponibili	Non imponibile
*ES	N4	esenti	Esente
*RM	N5	regime del margine	Regime del margine
*AL	N6	Altro non IVA	Operazione non IVA

La tabella precedente riporta le codifiche della natura delle operazioni con le relative descrizioni, le quali valgono nell'ambito del documento commerciale. La specifica è importante poiché molti potrebbero essere i soggetti che, a partire dal 1° gennaio 2020, potrebbero dover emettere documenti commerciali non soggetti IVA (codice documento commerciale NS – non soggetta, equivalente a N2 in caso di emissione di e-fattura). Sarà tale, infatti, la codifica emergente dai documenti commerciali emessi dai contribuenti in regime di vantaggio ed in regime forfettario.

3. Il documento commerciale online

Con Provvedimento prot. 99297/2019 l'Agenzia delle Entrate ha modificato il Provvedimento 182017/2016, prevedendo che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possa essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.



ATTENZIONE! - L'utilizzo della procedura on line consente di evitare l'acquisto del Registratore Telematico. Il documento commerciale, infatti, viene imputato direttamente sulla piattaforma Fatture e Corrispettivi, rendendo possibile la produzione del documento stesso ed espletando, per ogni singolo documento commerciale, l'immediata memorizzazione del dato nei server dell'Agenzia, assolvendo così anche agli obblighi di trasmissione telematica.



NOTA BENE - L'utilizzo della procedura "Documento Commerciale On Line" è possibile solo tramite accesso con le proprie credenziali riservate a Fatture e Corrispettivi. L'eventuale intermediario delegato, seppure abbia accesso alla sezione Corrispettivi del contribuente, non può operare sulla procedura Documento Commerciale On Line.

Pertanto, il contribuente che voglia utilizzare l'applicazione dell'Agenzia delle Entrate dovrà:

- essere dotato di computer o altro dispositivo avente accesso ad internet;
 - dotarsi di credenziali proprie di accesso a Fatture e Corrispettivi (codici Fisconline, Entratel, SPID, carta CNS);
 - essere dotato di stampante per la produzione della copia del documento commerciale da consegnare all'acquirente.
- ⇒ Il documento commerciale può anche essere trasmesso con modalità elettronica, ma solo con il consenso dell'acquirente.

Per utilizzare la funzione di emissione del documento commerciale on line, il contribuente dovrà accedere alla propria area riservata di Fatture e Corrispettivi, inserendo le proprie credenziali all'indirizzo web <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>.

Esempio del documento commerciale prodotto in formato pdf

Partita IVA/CF: [REDACTED]
Via [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED]

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

Qta	Descrizione Prodotto	Aliquota	Imponibile
1	[REDACTED]	10%	5.00

Sconto applicato: 1.00

Totale imponibile: 4.00

Totale IVA: 0.40

Ammontare complessivo: € 4.40

Corrispettivo pagato in contante: 4.40

Corrispettivo pagato con mezzi elettronici:

Corrispettivo non corrisposto:

Documento N. DCW2019210 del 26/06/2019

Occorre quindi selezionare "Documento commerciale On Line", nella sezione Corrispettivi:

Se vuoi saperne di più o ricevere assistenza consulta "Info e Assistenza" presente in alto a destra su tutte le pagine di Fatture e Corrispettivi

Codice fiscale / Codice Entratel:

Password: Codice PIN:

Ricorda Codice fiscale / Codice Entratel

[Accedi](#)

[Entra con SPID](#) [Entra con CNS](#)

Corrispettivi

Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 2.

[vai a Corrispettivi](#)

[Documento Commerciale on line](#)

E quindi selezionare la funzione Generazione:

Schermata	Dati da indicare
1	i dati del soggetto emittente il documento commerciale, che in parte saranno precompilati secondo quanto risultante nell'anagrafe dell'Agenzia delle Entrate.
2	i dettagli del Documento Commerciale che si va emettendo

Per la predisposizione del documento commerciale occorre precisare:

1. **il tipo di documento** (vendita, reso, annullato);
2. **la data di emissione** (precompilata ed immutabile, corrispondente al momento di imputazione);
3. **il dettaglio dei beni ceduti o servizi prestati** (quantità, prezzo, eventuale sconto ed aliquota IVA applicabile).

Elementi contabili

Q.tà*	Descrizione prodotto*	Prezzo unitario €*	Imponibile €	Sconto €	Imponibile al netto dello sconto €	Aliquota IVA*	IVA €	Totale €
1,00	Messa in piega	30,00	30,00	0,00	30,00	22%	6,60	36,60
1,00	Taglio uomo	20,00	20,00	0,00	20,00	22%	4,40	24,40
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



OSSERVA - Il prezzo unitario da indicarsi è al netto di IVA, che viene calcolata dal sistema ed aggiunta al totale dopo aver selezionato l'aliquota applicabile.

Questa modalità di imputazione non risulterà particolarmente agevole in quanto i soggetti che presumibilmente utilizzeranno l'applicazione, ovvero i commercianti dalla scarsa movimentazione ed i prestatori di servizi in locali aperti al pubblico (es. parrucchiere) dispongono di un prezzario IVA inclusa, mentre **nell'imputazione del documento commerciale occorrerà indicare il corrispettivo IVA esclusa**.

La procedura calcola in tempo reale il totale del documento commerciale e **non permette di proseguire se non si imputa a quadratura la modalità di riscossione del prezzo:**

Importo Totale IVA: €*	<input type="text" value="11,00"/>	Sconto totale: €	<input type="text" value="0,00"/>
Importo detraibile/deducibile: €	<input type="text" value="0,00"/>	Totale imponibile: €	<input type="text" value="50,00"/>
		Ammontare complessivo: €	<input type="text" value="61,00"/>

Pagamento

Pagamento in contanti importo €:	<input type="text" value="0,00"/>	Pagamento con strumenti elettronici importo €:	<input type="text" value="61,00"/>
Corrispettivo non riscosso importo €:	<input type="text" value="0,00"/>	Documento commerciale collegato:	<input type="text"/>


*) I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori

Terminata l'imputazione dei dati viene proposta una videata finale di verifica, nella quale il documento commerciale può essere visionato nell'insieme e vengono segnalati altresì eventuali errori di compilazione (es. anagrafica del soggetto emittente incompleta).

Terminata la verifica, l'operazione viene finalizzata con Conferma e Stampa.

Il documento commerciale viene prodotto in PDF per poter essere stampato o trasmesso elettronicamente all'acquirente.

A partire da tale momento l'operazione è già memorizzata in via definitiva nei server dell'Agenzia delle Entrate e pertanto in caso di errore non si potrà fare altro che emettere un nuovo documento commerciale, di annullo.



Servizio online Agenzia delle Entrate

Il servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate è volto a quei contribuenti che solitamente utilizzano come metodo di certificazione standard ed utilizzato di sovente l'emissione di fatture elettroniche, ma che in taluni casi hanno necessità di emettere alcuni scontrini o poche ricevute fiscali. Ebbene questi soggetti, grazie al servizio gratuito dell'Agenzia, non dovranno dotarsi di registratore telematico o di stampante RT, ma potranno utilizzare il servizio on-line per l'emissione del documento commerciale.

Per prima cosa bisogna effettuare l'accesso al sito <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>.
Ci viene mostrata la schermata di log-in in cui inserire i dati necessari per accedere.

1

A questo punto bisogna scegliere se operare come se stessi, o come incaricato. Questa alternativa si presenta per le società e non per le ditte individuali o lavoratori autonomi.

2


Pertanto in caso di società bisognerà operare come incaricato, scegliendo la partita Iva e confermando con ok.




A questo punto ci troviamo nella schermata principale dei servizi disponibili sul sito. Nella sezione corrispettivi troviamo il servizio di emissione del documento commerciale.

3

Servizi disponibili



Possiamo quindi generare il nuovo documento oppure visualizzare i documenti già emessi.



Generiamo il nuovo documento.

The screenshot shows the 'Altri identificativi fiscali' form. Fields include: Denominazione* (pre-filled with a redacted name), Nome, Cognome, Indirizzo* (pre-filled with a redacted address), Numero civico, CAP* (38096), Comune* (pre-filled), Provincia* (pre-filled), and Nazione* (Italia). A note at the bottom states: (*) I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori. A yellow banner at the bottom indicates: Comune (i miei dati) è richiesto, Provincia (i miei dati) è richiesto.

Alcuni dati, come ad esempio la denominazione, il nome e cognome, l'indirizzo, il numero civico e il cap, risultano già precompilati.

4

Gli utenti devono inserire:

- Il comune
- La provincia.

A questo punto è possibile procedere con l'emissione del documento commerciale.

The screenshot shows the 'Generazione' step of the process. It includes a progress indicator with four steps: 'Linee dati', 'Dati documento', 'Verifica', and 'Conferma e Stampa'. Below this is the 'Dati documento commerciale' section, where 'Tipo operazione*' is set to 'Vendita' and 'Data emissione*' is '29/05/2019'. There is a checkbox for 'Documento commerciale per regalo'. The 'Elementi contabili' table is shown below.

Q.tà*	Descrizione prodotto*	Prezzo unitario €*	Imponibile €	Sconto €	Imponibile al netto dello sconto €	Aliquota IVA*	IVA €	Totale €
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Importo Totale IVA: €*		0,00			Sconto totale: €		0,00	

5	<p>Bisogna scegliere se il documento è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di vendita • Di reso • Di annullo <p>La data di emissione non può essere modificata.</p> <p>È necessario inserire i dati obbligatori previsti in giallo e con l'asterisco, senza i quali, tra l'altro, non è possibile emettere il documento, e in fondo alla pagina è mostrata una legenda degli errori che non consentono la chiusura del documento commerciale.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Q.tà*</th> <th>Descrizione prodotto*</th> <th>Prezzo unitario €*</th> <th>Imponibile €</th> <th>Sconto €</th> <th>Imponibile al netto dello sconto €</th> <th>Aliquota IVA*</th> <th>IVA €</th> <th>Totale €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Importo Totale IVA: € <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Importo detraibile/deducibile: € <input type="text" value="0,00"/></p> <p style="text-align: right;">Sconto totale: € <input type="text" value="0,00"/></p> <p style="text-align: right;">Totale imponibile: € <input type="text" value="0,00"/></p> <p style="text-align: right;">Ammontare complessivo: € <input type="text" value="0,00"/></p> </div> <div style="margin-top: 10px; border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Pagamento</p> <p>Pagamento in contanti importo €: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Pagamento con strumenti elettronici importo €: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Corrispettivo non riscosso importo €: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Documento commerciale collegato: <input type="text"/></p> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">(*) I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori</p> <div style="background-color: #ffff00; padding: 5px; font-size: x-small;"> <p>Quantità (Dati documento - Elemento 1) è richiesto</p> <p>Descrizione documento (Dati documento - Elemento 1) è richiesto</p> <p>Prezzo unitario (Dati documento - Elemento 1) è richiesto</p> </div> </div>	Q.tà*	Descrizione prodotto*	Prezzo unitario €*	Imponibile €	Sconto €	Imponibile al netto dello sconto €	Aliquota IVA*	IVA €	Totale €	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Q.tà*	Descrizione prodotto*	Prezzo unitario €*	Imponibile €	Sconto €	Imponibile al netto dello sconto €	Aliquota IVA*	IVA €	Totale €																																																																										
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																																																																										
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																																																																										
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																																																																										
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																																																																										
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																																																																										
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																																																																										
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																																																																										
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																																																																										
6	<p>Dopo aver inserito i dati obbligatori, il sistema calcolata automaticamente il resto dei dati, quali l'imponibile, lo sconto.</p> <p>Va aggiunta la modalità di pagamento.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Q.tà*</th> <th>Descrizione prodotto*</th> <th>Prezzo unitario €*</th> <th>Imponibile €</th> <th>Sconto €</th> <th>Imponibile al netto dello sconto €</th> <th>Aliquota IVA*</th> <th>IVA €</th> <th>Totale €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1,00</td><td>prodotto 1</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td>0,50</td><td>9,50</td><td>10%</td><td>0,95</td><td>10,45</td></tr> <tr><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Importo Totale IVA: € <input type="text" value="0,95"/></p> <p>Importo detraibile/deducibile: € <input type="text" value="0,00"/></p> <p style="text-align: right;">Sconto totale: € <input type="text" value="0,50"/></p> <p style="text-align: right;">Totale imponibile: € <input type="text" value="10,00"/></p> <p style="text-align: right;">Ammontare complessivo: € <input type="text" value="10,45"/></p> </div> <div style="margin-top: 10px; border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Pagamento</p> <p>Pagamento in contanti importo €: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Pagamento con strumenti elettronici importo €: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Corrispettivo non riscosso importo €: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Documento commerciale collegato: <input type="text"/></p> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">(*) I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori</p> </div>	Q.tà*	Descrizione prodotto*	Prezzo unitario €*	Imponibile €	Sconto €	Imponibile al netto dello sconto €	Aliquota IVA*	IVA €	Totale €	1,00	prodotto 1	10,00	10,00	0,50	9,50	10%	0,95	10,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Q.tà*	Descrizione prodotto*	Prezzo unitario €*	Imponibile €	Sconto €	Imponibile al netto dello sconto €	Aliquota IVA*	IVA €	Totale €																																																																										
1,00	prodotto 1	10,00	10,00	0,50	9,50	10%	0,95	10,45																																																																										
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																																																																										
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																																																																										
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																																																																										
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																																																																										
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																																																																										
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																																																																										
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																																																																										
7	<p>A questo punto il sistema, in assenza di errori, consente di verificare il documento e di procedere alla conferma e alla stampa.</p>																																																																																	

Dati documento commerciale

Tipo operazione: **Vendita**
 Data emissione: **29/06/2019**
 Documento commerciale per regalo:

Q.tà	Descrizione Prodotto	Prezzo unitario €	Imponibile €	Sconto €	Imponibile al netto dello sconto€	Alliquota IVA	IVA €	Totale €
1,00	prodotto 1	10,00	10,00	0,50	9,50	10%	0,95	10,45

Importo Totale IVA: € **0,95** Sconto totale: € **0,50**
 Importo detraibile/deducibile: € Totale imponibile: € **10,00**
 Ammontare complessivo: € **10,45**

Pagamento

Pagamento in contanti importo: € **10,45** Pagamento con strumenti elettronici importo: €
 Corrispettivo non riscosso importo: € Documento commerciale collegato:

[← Torna a Dati documento commerciale](#) [Vai a Conferma e Stampa →](#)

Specifichiamo che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con il comunicato del 28 giugno 2019, che questi documenti potranno essere inviati tramite sms o email al destinatario del documento stesso

Per qualsiasi evenienza di potrà cliccare il pulsante in alto a destra “info e assistenza” per poter accedere ad un manuale utente in linea che vi consente di verificare passo per passo i passaggi da effettuare per poter emettere correttamente il documento commerciale.

8

CORRISPETTIVI - DOCUMENTO COMMERCIALE ON LINE

Flusso operativo "Documento Commerciale on line"

Documento commerciale on line - Come funziona la procedura

Verificare la necessità di abilitarsi all'area autenticata dei servizi web dell'Agenzia delle Entrate

Accedere al Servizio web "Fatture e Corrispettivi" e scegliere l'utenza di lavoro

"Come Generare il Documento commerciale on line"

Documento commerciale on line - I miei dati

Annulla - Documento commerciale on line - Stampa file PDF

Annulla - Documento commerciale on line - Conferma e Stampa

Annulla - Documento commerciale on line - Verifica dati

Annulla - Documento commerciale on line - Dati Documento commerciale on line

Revo - Documento commerciale on line - Stampa file PDF

Revo - Documento commerciale on line - Conferma e Stampa

Revo - Documento commerciale on line - Verifica dati

Documento commerciale on line - Reso - Dati Documento commerciale on line

Documento commerciale on line - Vendita - Stampa file PDF

Documento commerciale on line - Vendita - Verifica dati

Questo terzo quadro di compilazione visualizza all'utente dati di riepilogo per la Verifica dei dati inseriti. I dati compilati possono essere visualizzati ed è possibile effettuare il salvataggio.

Dati in visualizzazione

Di seguito viene mostrato un esempio della maschera relativa:

Selezionare il pulsante "Torna ai Dati documento commerciale" per tornare nella maschera relativa ai miei dati;
 Selezionare il pulsante "Vai a Conferma e Stampa" per confermare i dati inseriti ed stamparli in formato PDF.

4. Il registratore telematico impone nuovi processi di gestione

L'adeguamento alla nuova disciplina prescrive la modifica di metodologie e processi di certificazione ormai consolidati, e non una semplice installazione di nuovi strumenti. Tale adattamento prevede un mutamento totale del modus operandi del personale addetto alla gestione delle casse e dei sistemi informativi.

La nuova disciplina prevede la dotazione di un Registratore Telematico per ciascun punto vendita o ogni punto cassa. Qualora nello stesso punto vendita siano presenti più di tre punti cassa viene data la possibilità di utilizzare un solo Server Telematico per più punti cassa. In tal caso è necessario che il processo venga certificato da un revisore.

4.1 I registratori telematici

I registratori telematici – che possono essere utilizzati come registratori di cassa - sono costituiti da componenti hardware e software, atti a:

- registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili,
- elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input.



OSSERVA - Le operazioni di attivazione, messa in servizio, verifica periodica e dismissione dei registratori telematici sono comunicate da ogni registratore telematico al sistema dell'Agenzia delle Entrate, producendo un censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni normative e della loro operatività; le informazioni acquisite telematicamente dall'Agenzia delle Entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell'apparecchio o di un intermediario appositamente delegato dal contribuente stesso, mediante area riservata presente sul sito web dell'Agenzia.

4.2 Il censimento dei registratori telematici

Il Registratore Telematico è validamente utilizzabile previo censimento da effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche sul sito dell'Agenzia delle Entrate.



OSSERVA - In sostanza, nell'area riservata di Fatture e Corrispettivi, vengono ad essere registrati tutti i Registratori Telematici in uso, e sempre quell'area sarà utilizzata per tracciare la "storia" dell'apparecchio, ivi compresa una sua eventuale dismissione.

La procedura di censimento del registratore telematico, che come si è detto può essere effettuata solo tramite Piattaforma Fatture e Corrispettivi, può essere eseguita:

- direttamente dal contribuente se in possesso delle credenziali di accesso al sito (SPID, Fisconline, Carta CNS);
- da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, se delegato dal contribuente interessato tramite CONFERIMENTO/REVOCA DELLA DELEGA PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, punto 5. Accredimento e censimento dispositivi

Per l'utilizzo dei seguenti servizi:

1. Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
2. Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
3. Registrazione dell'indirizzo telematico
4. Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
5. Accredimento e censimento dispositivi

Fino al Massimo 2 anni


La delega è conferibile ad un massimo di 4 soggetti per una durata non superiore a 2 anni, salvo revoca.

ATTENZIONE: I servizi 1. 2. 3. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998).

- da un soggetto, che può anche non essere un intermediario abilitato, delegato dal contribuente all'Accredimento e censimento dei dispositivi. Tale delega, infatti, può anche essere rilasciata a favore di un soggetto che non sia un intermediario ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998.

La fase di accredimento consiste nella semplice introduzione di alcune informazioni accedendo a sito Fatture e Corrispettivi, selezionare Corrispettivi --> Accredimento, e successivamente Accredimento Gestore ed Esercente.

The image shows two screenshots from the Fatture e Corrispettivi platform. The left screenshot shows the 'Corrispettivi' section with a description: 'Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 2.' and two buttons: 'vai a Corrispettivi' and 'Documento Commerciale on line'. The right screenshot shows the 'Accredimento' section with a navigation bar containing 'Home corrispettivi' and 'Accredimento', and a main heading 'Accredimento' with sub-sections for 'Produttore' and 'Gestore ed Esercente'.



Verranno richiesti alcuni dati identificativi, ed al termine della registrazione il RT sarà “attivato” e sarà possibile stampare un’apposita etichetta QRCode che dovrà essere apposta fisicamente sulla macchina.

Accedendo alla medesima area “Corrispettivi” di Fatture e Corrispettivi il contribuente (o il soggetto da questi delegato) avrà accesso a tutta la “storia” dei Registratori Telematici; tale archivio di fatto è la trasposizione telematica del libretto di dotazione che corredeva i registratori di cassa, e lo sostituisce.

Il Registratore Telematico (RT), al momento della chiusura giornaliera:

- genera un file .xml contenente i corrispettivi della giornata;
- appone al file un sigillo elettronico avanzato, prodotto tramite un certificato di firma rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- invia telematicamente il file sigillato all'Amministrazione finanziaria entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.

La trasmissione dei dati giornalieri avviene in un orario che dipende dal momento di chiusura dell'esercizio commerciale e comunque compreso nella fascia oraria 00:00 - 22:00 e deve completarsi (a regime) entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.




In caso di ordinaria attività lavorativa, il file .xml viene generato giornalmente e deve essere prodotto anche se tutti i valori sono pari a zero (nessuna vendita effettuata).

Per tutta la durata dei 12 giorni concessi per l'invio, il Registratore Telematico tenta ripetutamente la trasmissione del file elaborato a seguito della chiusura giornaliera fino alla consegna del file all'Agenzia.

5. Attività con più punti cassa

Tutte le possibili soluzioni adottabili sono caratterizzate da un elemento comune: la garanzia dell'inalterabilità dei dati e la sicurezza dei dati trasmessi. Infatti, il certificato di conformità attesta che i dati fiscalmente rilevanti non siano alterati dal momento in cui sono inseriti fino a quando non siano inviati all'Agenzia. Questo senza transitare attraverso server aziendali che potrebbero modificare e rielaborare i dati.



6. Obbligo di certificato di conformità da rinnovare ogni 3 anni

Il certificato di conformità del processo di accertamento interno è obbligatorio per gli esercenti che abbiano più di tre punti cassa per singolo punto vendita, che trasmettano i corrispettivi telematici attraverso un solo RT o Server RT. Tale corrispondenza deve essere certificata da un revisore legale e va effettuata prima dell'avvio della trasmissione dei dati e, successivamente, ogni tre anni.



NOTA BENE - Sono obbligati anche alla certificazione del bilancio di esercizio gli esercenti che abbiano più punti cassa collegati ad un unico Server RT.

Qualora l'esercente utilizzi i medesimi sistemi informatici nei diversi punti vendita, è possibile effettuare una sola verifica di conformità che sarà valida per tutti i punti vendita. In tal caso si renderà necessario predisporre un'autocertificazione per i punti vendita che utilizzino la stessa struttura del punto vendita già certificato.



OSSERVA - Nel caso in cui sia già presente nel punto vendita un server gestionale che riunisce (agglomera) le informazioni dei corrispettivi raccolte dai diversi punti cassa, l'esercente può scegliere di modificare gli apparecchi, aggiungendo hardware e software che permettano la trasmissione telematica dei dati, anziché acquistarne dei nuovi.


Il processo di controllo adottato deve essere connesso con il sistema di controllo interno adottato con il Modello 231 del 2001.

La verifica viene eseguita per ogni singola cassa ed eventuali differenze devono essere supportate da idonea documentazione, che dovrà essere conservata – anche elettronicamente – per 10 anni.

7. Registratori RT: le anomalie si segnalano all’Agenzia delle entrate

Potrebbe capitare che gli RT non funzionino correttamente: l’Agenzia viene automaticamente avvisata del malfunzionamento direttamente dal registratore.

Nel caso di rilevazione e trasmissione di dati errati o incompleti e qualora l’RT non abbia rilevato l’errato funzionamento, l’esercente o un suo delegato provvedono, attraverso la procedura disponibile sul sito dell’Agenzia o mediante l’apposito servizio “Rest”, a darne comunicazione all’amministrazione.



Si renderà necessario, in tal caso, modificare lo status (“posizione”) dell’apparecchio da “attivo” a “fuori servizio”, con l’indicazione della data in cui è stato effettuato questo passaggio e il giorno in cui viene sostituito l’RT. Al registratore sostituito dovrà essere immediatamente cambiato lo status in “dismesso o disattivato”.

Qualora l’RT presenti un malfunzionamento che non riguardi la mancata trasmissione dei dati, la rilevazione dei corrispettivi sarà sostituita dal registro di emergenza.

Anomalie

- L’Rt comunica automaticamente all’Agenzia delle Entrate alcuni casi di malfunzionamento.
- L’esercente o un suo delegato, in caso di rilevazione e/o trasmissione di dati errati o parziali dovuti a malfunzionamenti degli Rt può far presente la situazione anomala attraverso una procedura disponibile online sul sito web dell’Agenzia delle Entrate o tramite l’apposito servizio Rest messo a disposizione.
- Cambiare lo stato del dispositivo da “attivo” a “fuori servizio”, indicando la data di cambio dello status al giorno in cui l’Rt viene sostituito con altro Rt.

Diverso è, invece, lo scenario per le “casce itineranti” – identificabili (ritrovabili) in manifestazioni quali concerti, fiere, etc – dove i partecipanti, per intraprendere l’attività commerciale, sono tenuti a presentare al Comune- in cui è organizzato l’evento- la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). La conduzione di tali casce è possibile mediante un RT prelevato dal proprio punto vendita, o attraverso l’acquisto di un RT da attivare esclusivamente quando viene utilizzato, fermo restando la possibilità di effettuare la trasmissione dei dati attraverso la procedura web disponibile sul sito dell’Agenzia.

Negoziante -
Ambulante
(soggetti che
effettuano le
operazioni di
cui all'art. 22
del D.P.R.
633/72)



Registratore Telematico

Manifestazioni temporanee

- «manifestazioni temporanee» ossia quelle attività di commercio e /o somministrazione, organizzate per un breve arco temporale da privati o da enti pubblici, su aree private oppure su aree pubbliche concesse dall'ente proprietario.
- I partecipanti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio e ognuno di essi è tenuto a presentare al Comune la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per poter avviare l'attività commerciale.
- La gestione può essere realizzata attraverso la messa a disposizione di un Rt che, se usato temporaneamente, non necessita dell'apertura al Rea.
- È poi possibile portare con sé un Rt prelevato dal proprio punto vendita o acquistarne uno nuovo da lasciare in stand-by e attivare solo quando viene usato.

8. Procedure di emergenza

Nel portale web Fatture e Corrispettivi sono disponibili funzionalità che consentono di gestire alcune **situazioni di emergenza** nell'utilizzo dei Registratori Telematici per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

Le nuove funzionalità sono rese disponibili, nell'area dei "Corrispettivi", sia ai singoli operatori che ai loro intermediari appositamente delegati e riguardano le seguenti situazioni:

- **assenza di rete internet e/o problemi di connettività** del dispositivo, in tale caso sarà possibile effettuare l'upload del file predisposto, sigillato ed estratto da RT;
- **dispositivo fuori servizio**, in tale caso sarà possibile imputare manualmente i dati dei corrispettivi che non è stato possibile memorizzare e trasmettere a causa del guasto dell'RT. Per trasmettere il dato è necessario che la matricola del dispositivo sia stata tempestivamente messa nello stato di "fuori servizio";
- **recupero di alcune situazioni di scarto** della trasmissione dei corrispettivi giornalieri.



OSSERVA - Tali funzionalità di emergenza sono presenti nella sezione "Servizi per i Gestori ed Esercenti", con dei sottomenù dedicati nell'ambito delle procedure di emergenza.

Home corrispettivi Accreditamento Produttore **Gestore ed Esercente**

> Servizi per Gestore ed Esercente

- Certificato Gestore ed Esercente
- Ricerca dispositivo
- Ripristino dispositivo
- Procedure di emergenza**
- Assenza di rete
- Dispositivo fuori servizio
- Trasmissione scartata

Scegli il servizio nel menù a sinistra:

- Richiesta del proprio "Certificato Gestore ed Esercente"
- Ricerca puntuale del Sistema Master o del Dispositivo Mobile censito a sistema
- Ripristino dispositivo per dismissione o perdita di certificato
- Procedure di emergenza in caso di problemi di connettività, malfunzionamento del dispositivo, trasmissioni scartate

9. Dispositivo fuori servizio

Cosa fare se il RT smette di funzionare, e pertanto i corrispettivi non possono essere memorizzati? In primo luogo, posto che l'emissione del documento commerciale non sarà possibile, occorre ritornare ai "vecchi metodi", tenendo traccia dei corrispettivi con le modalità di cui diremo tra poco, e provvedendo altresì a richiedere tempestivamente la riparazione del RT.

9.1 Procedure d'emergenza

Rispetto al passato, sorge un nuovo obbligo: segnalare il "fuori uso" del RT all'Agenzia delle Entrate e trasmettere telematicamente i corrispettivi utilizzando la procedura d'emergenza dedicata.

A tal proposito, il punto 5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28.10.2016 (paragrafo 2.5 delle specifiche tecniche) prevede che in caso di malfunzionamento del RT, nelle more della riparazione - che deve essere tempestivamente richiesta ad un tecnico abilitato - si dovrà procedere "all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica".

Tali corrispettivi dovranno in ogni caso essere trasmessi telematicamente, sotto forma di totale giornaliero distinto per aliquota/regime IVA, ma chiaramente ciò non potrà avvenire tramite RT, posto che lo stesso, essendo fuori uso, non ha memorizzato alcunché.

9.2 Trasmissione dei corrispettivi

Ciò che occorre fare per ottemperare alla trasmissione telematica è quanto di seguito sintetizzato:

1. accedere alla Piattaforma "Fatture e Corrispettivi", area "Corrispettivi, Servizi per Gestore ed Esercente". Qui ricercare il dispositivo interessato dal malfunzionamento e selezionarlo, cliccando sul relativo Id dispositivo. All'interno della "scheda" dedicata al RT selezionare la funzione "Cambia stato" e selezionare quindi l'evento "Fuori servizio".
2. Quando il RT risulta essere "fuori servizio" si rende disponibile la funzione che consente di trasmettere i corrispettivi giornalieri memorizzati "manualmente". A tal fine occorre accedere all'Area "Procedure di Emergenza"/"Dispositivo Fuori Servizio". Specificando quindi i dati del RT precedentemente messo in stato "fuori servizio", sarà possibile imputare i corrispettivi giornalieri aggregati per aliquota ed assolvere così alla trasmissione telematica del dato (da effettuarsi entro 12 giorni dalla data di esecuzione, come previsto dal D.L. Crescita).

Dispositivo fuori servizio

La funzionalità è destinata agli esercenti che non riescono a memorizzare elettronicamente i corrispettivi giornalieri e trasmettere telematicamente il file dei corrispettivi per malfunzionamento del dispositivo.

I dati dei corrispettivi giornalieri potranno essere acquisiti a sistema mediante la presente funzionalità solo se il Registratore telematico/Server RT si trova nello stato "Fuori Servizio".

I dati trasmessi verranno imputati all'esercente che risulta utente di lavoro, riportato in "per conto di" nella testata, a valle dei controlli formali sui dati inseriti.

- I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori
- i campi contrassegnati con due asterischi sono obbligatori in mutua esclusione
- il campo Imposta IVA è richiesto in presenza di Aliquota IVA
- Il campo Riferimento normativo è relativo all'ex art 21, comma 6, DPR 633/72

Acquisizione corrispettivi per dispositivo fuori servizio

Identificativo dispositivo:* Matricola cassa: ?

Dati contabili

Ammontare vendite*	Ammontare resi	Ammontare annulli	Riferimento normativo	Aliquota IVA**	Imposta IVA	Natura**	Ventilazione IVA**
0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[+ Aggiungi riga](#)

[Invia](#) [Ripulisce](#)



ATTENZIONE! - Entrambe le procedure sopra descritte, ovvero la comunicazione dello stato di "fuori servizio" e la trasmissione dei corrispettivi precedentemente annotati manualmente (o con procedure informatiche, quali ad esempio un semplice foglio di calcolo), possono essere effettuate direttamente dal contribuente in possesso di proprie credenziali di accesso (Fisconline, Entratel, SPID, Carta CNS), oppure essere demandate ad un intermediario che risulti delegato al servizio corrispettivi.

Tale modalità di trasmissione dei corrispettivi giornalieri sarà opportunamente classificata come "trasmissione per dispositivo fuori servizio" per distinguerla dalle situazioni con dati fiscali memorizzati elettronicamente nel registratore telematico e trasmessi telematicamente dal dispositivo stesso.



NOTA BENE - Se la trasmissione dati viene effettuata dall'intermediario, i dati trasmessi saranno comunque memorizzati nella posizione dell'esercente - non si deve quindi temere che i corrispettivi vengano imputati al soggetto che effettua materialmente la trasmissione. La trasmissione, infatti, viene effettuata dall'intermediario ma "per conto" dell'esercente.

Quando il Registratore Telematico sarà tornato in funzione, lo stesso invierà telematicamente segnalazione all'Agenzia delle Entrate della propria riattivazione in servizio, e da lì ricomincerà la consueta cadenza di produzione da parte del RT del file XML contenente i corrispettivi giornalieri, file che prima dell'invio viene

automaticamente sigillato tramite il certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate - che viene introdotto nella memoria del RT all'atto dell'attivazione effettuata da un tecnico abilitato -.

I files giornalieri, come si è detto, devono essere trasmessi telematicamente entro 12 giorni.

Se ciò non fosse possibile, per assenza di connettività, entra in gioco una diversa procedura d'emergenza, dedicata appunto all'assenza di rete, che verrà approfondita nel paragrafo seguente.

10. Assenza di rete internet e/o problemi di connettività

La funzionalità "assenza di rete internet" è destinata agli esercenti che non riescono a trasmettere, entro i termini previsti, il file XML dei corrispettivi, correttamente predisposto e sigillato elettronicamente dal dispositivo dopo la memorizzazione dei dati.



RICORDA - La tempistica di trasmissione, inizialmente stabilita a cadenza giornaliera dall'articolo 2 del D.Lgs. 127/2015, è stata modificata dal cd. Decreto Crescita - D. L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58 - articolo 12 quinquies.

Per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri (quindi, un invio separato per ciascun giorno), vi sono ora 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Per quanto sopra, un momentaneo malfunzionamento della connettività non deve ingenerare subito eccessiva preoccupazione:

vi sono 12 giorni per ottemperare e il Registratore Telematico, laddove non riesca ad inviare il file XML dei corrispettivi – invio normalmente effettuato giornalmente -, ritenterà di effettuare la trasmissione (è bene comunque verificare le funzionalità dell'apparecchio in uso, per sapere se i nuovi tentativi di trasmissione vengono posti in essere automaticamente dallo strumento utilizzato, oppure se sia richiesto un intervento in tal senso da parte dell'operatore).

10.1 Procedura di emergenza dedicata all'assenza di rete


Laddove i 12 giorni si rivelassero insufficienti, a mente delle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28.10.2016, è comunque prevista una procedura di emergenza dedicata all'assenza di rete.

Per utilizzarla sarà necessario accedere alla Piattaforma Fatture e Corrispettivi, area Corrispettivi, Servizi per Gestore ed Esercente/Procedure di Emergenza/Assenza di rete.

Assenza di rete

La funzionalità è destinata agli esercenti che non riescono a trasmettere, entro i 5 giorni indicati nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28.10.2016, il file XML dei corrispettivi correttamente predisposto e sigillato elettronicamente dal dispositivo.

I dati dei corrispettivi trasmessi verranno imputati all'esercente che in quel momento risulta proprietario del dispositivo, indipendentemente dal soggetto che effettua questa trasmissione, essendo questa funzione finalizzata esclusivamente a consentire l'invio di un file già opportunamente predisposto da un Registratore Telematico/Server-RT nonostante lo stesso sia impossibilitato a farlo.



Utilizzando il pulsante “Sfoggia” l’utente può quindi selezionare dalla sua postazione di lavoro il file dei corrispettivi da inoltrare, quindi caricare il file XML, precedentemente estratto dal Registratore Telematico e sigillato dallo stesso, ottemperando in tale maniera all’obbligo di trasmissione telematica.

In buona sostanza, quindi, in caso di assenza di rete – utilizzando le funzioni del Registratore Telematico – si demanderà all’apparecchio la produzione del file XML e l’obbligatoria apposizione del sigillo.

10.2 Trasmissione dei corrispettivi

Il file firmato dovrà poi essere estratto dal RT (seguendo le istruzioni operative previste dalla macchina), per poi essere trasferito su un pc dotato di connettività internet e “uploadato” (ovvero caricato) sul sito dell’Agenzia grazie alla procedura di emergenza. Anche questa procedura di emergenza può essere eseguita dal contribuente accedendo alla propria area riservata di Fatture e Corrispettivi. In tal caso, quindi, il contribuente deve essere provvisto di proprie credenziali di accesso Fisconline, Entratel, SPID o carta nazionale dei servizi.

Tuttavia, può anche provvedere per conto del contribuente un intermediario, che sia stato delegato all’area Corrispettivi.



OSSERVA - Ovviamente, i corrispettivi trasmessi saranno comunque imputati al contribuente, e non certo al soggetto che per suo conto procede con la trasmissione di emergenza.

Nel riepilogo degli invii effettuati, questa tipologia di trasmissione – che deve essere adottata esclusivamente quando ciò sia indispensabile – sarà evidenziata dalla locuzione “trasmissione tramite upload”.



INFORMA - Il DL Crescita, nell'aumentare i giorni a disposizione per effettuare la trasmissione telematica da RT, ha cancellato l'originaria previsione normativa che prevedeva che venissero individuate aree che, a causa della scarsa connettività, potessero essere esentate dalla trasmissione telematica stessa.

Posto che la procedura di emergenza sopra descritta non può essere utilizzata come modalità ordinaria di trasmissione, ma solo quando per un guasto la rete sia assente, e viceversa non saranno individuate aree geografiche esentate.



La conseguenza è che i contribuenti tenuti alla gestione dei corrispettivi elettronici devono (o dovranno, per coloro cui l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2020) porsi nell'ottica di essere nella disponibilità di una connessione funzionante – seppure l'esercizio sia ubicato in luoghi remoti -, poiché la trasmissione del file tramite procedura "Assenza di rete" può essere utilizzata solo nel caso di guasti estemporanei.

Inoltre, visto la ristrettezza dei tempi e considerato che gli esercizi possono restare aperti anche in periodi in cui l'eventuale intermediario delegato potrebbe non essere presente, è bene che ogni contribuente sia dotato di proprie credenziali, in modo tale da poter porre in essere la procedura di emergenza in autonomia.

11. Recupero trasmissioni scartate

La funzionalità "Recupero trasmissioni scartate" permette il recupero di alcune trasmissioni scartate che rientrano esclusivamente in specifiche casistiche: se il corrispettivo inviato risulta scartato dal sistema AE, a causa dell'impostazione della "DataOraRilevazione" o per l'assenza della matricola del punto cassa connesso al Server RT, si può evitare una nuova trasmissione delle stesse informazioni contabili procedendo con un recupero della situazione di scarto.

La funzione online "Trasmissione scartata" permette all' esercente di recuperare esclusivamente le seguenti situazioni:	
• 00203 - Data nel futuro sull'elemento DataOraRilevazione	• 00212 - L'elemento Trasmissione/Dispositivo obbligatorio

Non saranno effettuabili variazioni sulle informazioni contabili inviate e tale recupero verrà opportunamente classificato.

L' esercente può accedere alla funzione tramite la nuova voce di menù "Procedure di Emergenza > Trasmissione Scartata".

Trasmissione scartata

La funzionalità è destinata agli esercenti che, nel trasmettere il file dei corrispettivi, hanno ricevuto uno scarto esclusivamente per le seguenti situazioni:

- 00203 - Data nel futuro sull'elemento DataOraRilevazione
- 00212 - L'elemento Trasmissione/Dispositivo obbligatorio.

Il corrispettivo potrà essere modificato solo in relazione alla matricola di cassa se omessa ed alla data di rilevazione dei dati.

Non saranno recuperabili le trasmissioni che presentano tipologie di segnalazioni diverse da queste.

Ricerca trasmissione

Identificativo trasmissione: Cerca

▲ Motivo scarto: 00212 - matrocola cassa è un campo obbligatorio

Acquisizione corrispettivi per trasmissione scartata

Identificativo dispositivo: Progressivo trasmissione: 3 Data e ora trasmissione: 15/05/2019 14:53:30

Data e ora rilevazione: 15/05/2019 14:53:30 Data e ora aggiornata: -

Dati contabili

Ammontare vendite	Ammontare resi	Ammontare annulli	Riferimento normativo	Aliquota IVA	Imposta IVA	Natura	Ventilazione IVA

Invia

12. Pausa settimanale o ferie: cosa fare con il Registratore Telematico

La normativa in materia di corrispettivi elettronici prevede che non vi sia discontinuità nelle informazioni trasmesse, pertanto anche l'assenza di corrispettivi dovrà essere comunicata. A mente del Provvedimento del 28 ottobre 2016 (Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione), emanato allorché la trasmissione telematica dei corrispettivi era ancora opzionale – mentre ora è obbligatoria, secondo la scaletta temporale sopra richiamata -, ma tutt'ora pienamente in vigore con riferimento alle specifiche tecniche relative ai Registratori Telematici, e più precisamente in base alle Specifiche tecniche RT – allegate al provvedimento stesso, giunte ormai alla versione 8.0 (aggiornata al 28 Giugno 2019):

➤ *“Nel caso di interruzione dell'attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera”.*

In concreto, quando si tenta di utilizzare il Registratore Telematico al rientro da una pausa, sia essa dovuta a chiusura settimanale o ferie o altre cause di interruzione dell'attività, il RT stesso procede in automatico ad inviare un dato di “inattività”, segnalando così all'Agenzia delle Entrate che nel periodo indicato non sono stati conseguiti corrispettivi.



Tale invio viene normalmente espressamente segnalato dall'apparecchio, che indica all'utente l'operazione che verrà posta in essere; talvolta gli apparecchi procedono in autonomia, senza ulteriori precisazioni.



NOTA BENE - Per i dettagli tecnici occorre consultare il manuale d'uso relativo allo specifico RT installato: per quel che qui importa, basti sapere che è possibile concedersi un week-end o un periodo di ferie senza doversi preoccupare di effettuare segnalazioni all'Agenzia delle Entrate o di procedure di chiusura giornaliera quando l'esercizio è chiuso.

Ci “penserà” il RT ad inviare, alla fine del periodo di pausa, la dovuta informazione. Resta comunque opportuno - onde sapere in anticipo cosa aspettarsi al rientro – avvedersi delle modalità tecniche con le quali tale informazione sarà prodotta ed inviata telematicamente dal Registratore Telematico all’Agenzia delle Entrate, modalità che, ripetiamo, sono legate alla specificità dell’apparecchio utilizzato.

13. Registratore telematico e vendite con ticket restaurant

L'avvento del Registratore Telematico, strumento tramite il quale è possibile ottemperare all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 127/2015, comporta la necessità di prestare un'attenzione ancora maggiore rispetto al passato in merito alla corretta emissione dello "scontrino", ora documento commerciale, al fine di duplicare elementi reddituali ed IVA a debito.

Un caso comune, e che altrettanto comunemente suscita dubbi negli operatori, è quello dell'incasso avvenuto tramite buoni pasto/ticket restaurant, cui segue l'emissione della fattura.

13.1 L'incasso dei buoni pasto

In verità, **l'avvento dei corrispettivi elettronici non ha mutato in alcun modo la normativa progressa**, tuttavia la consapevolezza che i corrispettivi siano oggetto di trasmissione telematica comporta maggiori preoccupazioni, poiché ogni dato viene ad essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate così come risultante dalla memoria interna del Registratore Telematico, e pertanto la corretta emissione del documento commerciale risulta essere indispensabile.



RICORDA - I buoni pasto sono titoli che consentono l'acquisto di pasti/prodotti alimentari, forniti dai datori di lavoro ai dipendenti in base ai contratti collettivi o individuali. Per il dipendente rappresentano un beneficio indiretto; per quello che qui interessa (ovvero il punto di vista dell'esercente che incassa il buono pasto), si tratta di titoli che consentono di ottenere la fornitura di un pasto, che sarà poi retribuito dalla società emittente il buono pasto, dietro presentazione di fattura, soggetta ad IVA 10% - somministrazione di alimenti e bevande.

Per questa ragione, già con la lontana Circolare 97/1997, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che all'atto dell'emissione di uno scontrino fiscale a fronte di un pagamento con ticket restaurant, lo scontrino doveva riportare la locuzione **"corrispettivo non pagato"** e il relativo importo non essere considerato nel totale corrispettivi del giorno.

Il ricavo (e l'IVA al 10%) saranno documentati dall'emissione di fattura (elettronica) verso la società emittente il buono pasto.

13.2 La corretta emissione del documento commerciale

Con il documento commerciale (emesso dal Registratore Telematico o tramite l'applicazione AdE Documento Commerciale On Line), nulla cambia.



NOTA BENE - Il documento commerciale emesso a fronte della cessione di beni (si pensi ad un negozio di alimentari) o della prestazione di servizi (si pensi al ristorante) relativo alla somministrazione di alimenti o bevande a fronte di buoni pasto dovrà riportare l'indicazione che si tratta di corrispettivo non riscosso (e di conseguenza la somma non sarà inclusa nel totale dei corrispettivi trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate).

Ad ulteriore comprova si riporta quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate in data 9 maggio 2017, nel documento "Ulteriori chiarimenti e precisazioni per la fabbricazione di modelli di registratori telematici".

Nel layout di documento commerciale, **nel caso di pagamento tramite ticket restaurant, che deve essere rappresentato con la voce PAGAMENTO NON RISCOSSO**, ad uso del cliente ne deve essere indicato il valore nella voce IMPORTO PAGATO (es. non riscosso – **ticket euro 7**, contanti euro 3, importo pagato euro 10).

A tutela del cliente, per alcune forme di pagamento, occorre specificarne il tipo in calce al documento commerciale – almeno tre righe dopo il logotipo fiscale ed il numero di matricola, oltre che nella memoria permanente di dettaglio; più precisamente **devono essere indicati i pagamenti effettuati tramite assegno e tramite ticket restaurant.**

In conclusione, ogni registratore telematico dovrebbe avere già presente tra le proprie funzioni la possibilità di specificare il "se" ed il "quanto" di un pagamento avvenuto tramite ticket restaurant. Da questa indicazione discende la natura di corrispettivo non pagato, ovvero la **non trasmissione di quell'importo nel totale dei corrispettivi giornalieri.**

13.3 RegISTRAZIONI contabili

Dal punto di vista contabile, si ricorda che in regime di contabilità ordinaria è possibile eseguire le registrazioni contabili seguendo due diverse strade, entrambe legittime:

1. contabilizzare all'atto dell'emissione del "documento commerciale non riscosso-ticket" i corrispettivi non riscossi in conto di credito (*dare*) ed in *avere* il ricavo di competenza e l'IVA non esigibile (poiché non si è ancora verificato il presupposto impositivo).

All'emissione della fattura si rileva il credito verso la società emittente, l'IVA su vendite emergente dalla fattura, e si chiude l'IVA non esigibile e la voce di corrispettivi non riscossi precedentemente alimentata;

2. non si rileva nulla in merito ai corrispettivi non riscossi (ovvero all’atto di emissione del documento commerciale non riscosso-ticket); si contabilizza esclusivamente l’avvenuta emissione della fattura verso la società emittente i ticket, rilevando in tale momento il ricavo e l’IVA a debito. A fine anno occorre prestare attenzione ai ticket incassati e non ancora fatturati, poiché il ricavo deve comunque essere imputato per competenza.

13.4 E-corrispettivi e ticket restaurant, il tracciato non distingue il riscosso

Un aspetto particolarmente delicato legato ai corrispettivi elettronici, che a tutt’oggi non ha trovato una soluzione/interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, è quello legato alla trasmissione dei dati nel caso di emissione di documenti commerciali con corrispettivo non pagato, tra i quali, ricordiamo, si annoverano anche quelli emessi a fronte di “pagamento” effettuato con ticket restaurant.

□ **Ticket restaurant**

Facciamo dapprima un passo indietro, ricordando che la cessione di beni effettuata nei confronti di un soggetto che “paga” con ticket restaurant non riveste natura di corrispettivo. Infatti, l’operazione che si sta ponendo in essere è quella di una **prestazione di servizio sostitutivo di mensa** (somministrazione di alimenti e bevande), e tale prestazione vede quale controparte non il consumatore, bensì la società emittente il buono pasto. Infatti, è proprio verso quella società che l’esercente deve spiccare fattura, assoggettando peraltro l’operazione all’IVA relativa alla somministrazione, ovvero il 10%, indipendentemente dall’aliquota IVA che grava sui beni ceduti nel caso di vendita.


Detto questo, ricordiamo altresì che all’atto dell’emissione di un documento commerciale occorre obbligatoriamente specificare le modalità di pagamento, e a tal proposito l’Agenzia delle Entrate, nel documento intitolato ‘Ulteriori chiarimenti e precisazioni per la fabbricazione di modelli di registratori telematici’ del 9 maggio 2017, ha precisato che di pagamento tramite buoni pasto deve essere rappresentato *“con la voce **pagamento non riscosso**, mentre ad uso del cliente ne deve essere indicato il valore nella voce importo pagato”*.

Esempio		
Importo pagato	Ticket (pag. non riscosso)	Contanti
€ 10	€ 7	€ 3

Vi è dunque distinta indicazione dei “ticket restaurant” nel documento commerciale, indicazione che è fondamentale poiché le cessioni poste in essere a fronte del rilascio di un buono pasto non sono “corrispettivi” in senso stretto, visto che deve seguire emissione di fattura.

□ **Il problema della trasmissione**

Si pone però un problema: le specifiche tecniche, che regolano le modalità tramite le quali i dati vengono poi trasmessi dal RT all'Agenzia delle Entrate, prevedono che quale ammontare dei corrispettivi venga trasmesso il totale giornaliero, **comprensivo** dei corrispettivi non riscossi e di quelli riscossi tramite ticket restaurant (punto 4.1.4 "ammontare").



Di ciò si trova conferma nelle più recenti 'Specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127', giunte ormai alla versione 8.0 – 28 giugno 2019.

Nelle stesse, testualmente si legge:

➤ *"Nel caso di corrispettivi non riscossi ma per i quali il cliente ha fornito il controvalore in buoni pasto, nel documento commerciale si può riportare, a titolo puramente figurativo, l'aliquota IVA propria di ciascun prodotto, sebbene tale IVA non rappresenti l'imposta effettiva sulla singola transazione ma sarà meramente figurativa (nel caso di buono pasto, trattandosi di servizio sostitutivo di mensa, si applica l'aliquota propria della somministrazione di alimenti bevande)".*

Sofferamoci su questo primo passaggio: è quindi legittimo che un bene ceduto a fronte di buono pasto, che per esempio sconti aliquota ordinaria, risulti con tale aliquota (22%) nel documento commerciale, **seppure - come confermato dall'Agenzia delle Entrate - tale IVA non rappresenti l'imposta effettiva sulla transazione**, che come si è detto sconterà IVA 10%.

Sin qui, "suona strano", ma ancora più strana appare la specifica immediatamente successiva che anche in questa occasione riportiamo testualmente: "Nel tracciato "Allegato - Tipi Dati per i Corrispettivi" i valori dei corrispettivi non riscossi sono inglobati nel valore complessivo dei corrispettivi, distinti per aliquota".



ATTENZIONE! - Quindi, nel caso in cui venga ceduto un bene del valore di 10 euro, che sconta aliquota ordinaria, e tale bene sia stato pagato con ticket restaurant, il tracciato telematico corrispettivi che perverrà all'Agenzia delle Entrate conterrà un imponibile di 10 euro ed un'Iva di 2,20 euro - IVA 22% -, mentre in realtà si tratta di una operazione che sconta IVA al 10%, e non di un corrispettivo, bensì di una fattura emessa.



È chiaro che qualcosa nel meccanismo non funziona:

se da un lato può aver senso che l'Agenzia delle Entrate voglia tenere d'occhio il venduto nel suo insieme, non ha comunque senso che un corrispettivo, che corrispettivo non è, venga trasmesso come tale, oltre tutto potenzialmente anche con un'aliquota IVA errata.



E ciò non si verifica solo con i ticket restaurant, ma in tutti i casi in cui il corrispettivo risulti non essere incassato, venendo quindi trasmesso dapprima all'atto dell'emissione del Documento Commerciale con corrispettivo non riscosso, e poi nuovamente all'atto dell'emissione del Documento Commerciale che certifica l'incasso.

□ **Necessario aggiornare le specifiche tecniche**

Sul punto si attendono chiarimenti: nel mentre resta ferma la necessità di computare correttamente i corrispettivi da un punto di vista contabile, ricordando che sin dalla Circolare n. 97 del 1997 è chiaro che gli incassi con ticket restaurant non devono essere computati nei corrispettivi stessi. Sta di fatto che se il tracciato telematico non verrà in qualche modo implementato in modo tale da rappresentare anche l'aspetto dell'incasso o mancato incasso, le risultanze delle trasmissioni potrebbero fornire dati all'Agenzia delle Entrate difforni dalla realtà, risultanze che fortunatamente sono registrate nella memoria inviolabile del Registratore Telematico e quindi opponibili in caso di contestazione.

13.5 Risposta ad interpello n. 419 del 23 ottobre 2019 dell'Agenzia delle Entrate

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Pagamento con buoni pasto

La problematica sottoposta all'attenzione dell'Agenzia verte sulla duplicazione delle informazioni presenti nel Sistema di Interscambio, posto che all'atto della somministrazione "pagata" con ticket restaurant si renda obbligatorio emettere documento commerciale, il cui totale viene incluso nel totale giornaliero dei corrispettivi che viene trasmesso dal RT, per quanto trattasi di corrispettivo non pagato. Al tempo stesso, i medesimi buoni pasto confluiscono nella fattura elettronica che viene spiccata nei confronti della società emittente il ticket restaurant, ai fini di documentare il servizio reso e richiedere il pagamento del dovuto.



INFORMA - La questione era già stata affrontata con Risposta ad interpello n. 394, e con Risposta n. 419 l'Agenzia delle Entrate ripropone in toto l'indirizzo già fornito in precedenza: **posto che l'IVA diviene esigibile all'atto dell'incasso del corrispettivo** (ovvero nel momento in cui la società emittente il buono pasto onora la fattura), o **nel momento di emissione della fattura, se precedente all'incasso**, è solo in quel momento che l'IVA deve essere computata nella liquidazione di periodo, essendo invece irrilevante ai fini IVA l'emissione del documento commerciale con "corrispettivo non pagato", documento che deve essere comunque rilasciato all'atto della somministrazione del pasto effettuata a fronte del rilascio da parte dell'avventore del ticket restaurant.

Non trova soluzione, quindi, l'oggettiva duplicazione dei dati; tuttavia, ancora una volta, l'Agenzia delle Entrate rassicura:

↳ *"Il principio richiamato sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente".*

Risulta evidente, comunque, che coloro che accettano ticket restaurant – se così permarranno le cose – non potranno trovare valori corretti nei dati predisposti dall'Agenzia con le LI.PE. precompilate, il cui avvio è previsto dal DL Fiscale (in corso di formazione), a partire dal terzo trimestre 2020.

13.6 Documento commerciale e ventilazione dei corrispettivi, Risposta n. 420 del 23 ottobre 2019 Agenzia delle Entrate

Se sul fronte della problematica dei ticket restaurant non si evidenziano novità, tanto da poter affermare che la Risposta ad interpello n. 419 sia di fatto una riproposizione della Risposta n. 394, di tutt'altro rilievo è la Risposta n. 420, che affronta la problematica dei soggetti che operano in ventilazione dei corrispettivi in merito alle modalità operative di predisposizione del documento commerciale, fornendo un'indicazione precisa e risolutiva.

Dal punto di vista normativo, la ventilazione è regolata dall'articolo 24, comma 3, del D.P.R. 633/72, che recita:

↳ *"Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti".*

La possibilità di annotare i corrispettivi indistintamente, senza tenere memoria delle diverse aliquote IVA applicabili, era stata a suo tempo prevista in considerazione dell'oggettiva difficoltà che gli esercenti potevano riscontrare nel dover ricordare l'aliquota applicabile a ciascun prodotto ceduto all'atto dell'emissione dello scontrino fiscale.



RICORDA - Le norme attuative relative al regime di ventilazione sono state disposte con il D.M. 3495/1973, quindi in un periodo storico nel quale i registratori di cassa (misuratori fiscali) erano spesso costituiti da apparecchi piuttosto semplici, che certamente non consentivano di memorizzare tutti gli articoli con distinta esposizione di aliquota.



Al massimo, era possibile configurare i "reparti", che talora venivano utilizzati non tanto per tenere traccia dell'effettiva tipologia di reparto interessata dalla vendita (es. ortofrutta, scatolame, ecc...), quanto piuttosto per poter totalizzare le vendite per aliquota IVA (e quindi "reparto" IVA ordinaria, IVA ridotta tipo 1, IVA ridotta tipo 2, ecc.), imponendo comunque all'operatore di cassa, laddove fosse stato previsto l'obbligo di distinzione per aliquota, di ricordare il "reparto" da imputarsi per ciascun articolo nel momento stesso in cui veniva predisposto il conto in cassa.

Proprio al fine di evitare complicazioni ed errori nell'aliquota applicabile ai prodotti ceduti, è stato previsto il regime di ventilazione, che costituisce indubbiamente una semplificazione, per quanto in seguito, con l'evoluzione tecnologica, il problema è stato superato, considerato che molti misuratori fiscali hanno ampliato le funzioni disponibili consentendo, soprattutto nelle grandi realtà strutturate, la codifica di migliaia - per non dire milioni - di articoli.



OSSERVA - Grazie a tale codifica, che è ovviamente possibile replicare con i Registratori Telematici più evoluti, l'esercente è in grado anche di mantenere distinte le aliquote IVA, codificando a monte i prodotti venduti, tenendo memoria dell'aliquota applicabile in sede di cessione.

In sostanza, attualmente il regime di ventilazione resta pressoché indispensabile nelle realtà più piccole che si dotano di RT dalle funzioni minimali, simili ai primi registratori di cassa per quanto riguarda le informazioni di tipo commerciale memorizzabili, mentre potrebbe essere superato nelle realtà più grandi.



In ogni caso, è bene ricordare sin da subito che il regime della ventilazione **era e resta** facoltativo e, pertanto, ogni contribuente può valutare l'organizzazione che meglio si adatta alla propria realtà operativa.



È un dato di fatto, comunque, che tutt'oggi sussistono ancora numerosi contribuenti in ventilazione: quelli di dimensioni più ridotte, e quindi meno "informatizzati", per i quali come si è detto il regime di ventilazione risulta pressoché fondamentale per poter consentire la dovuta fluidità nell'effettuare il conteggio dei corrispettivi, ma anche quelle più strutturate, che decidono di utilizzare ugualmente questa metodologia.

Con la ventilazione, l'annotazione dei corrispettivi avviene per totali, senza doversi preoccupare della distinzione delle aliquote, posto che la liquidazione IVA avviene tramite un meccanismo convenzionale.

□ **La liquidazione IVA in regime di ventilazione**

In caso di ventilazione, l'IVA inclusa nei corrispettivi di vendita viene computata e, di conseguenza, la liquidazione IVA di periodo viene effettuata come segue:

- in fase di contabilizzazione delle fatture di acquisto si tiene memoria, distintamente per aliquota, dell'ammontare degli acquisti relativi a merci destinate alla rivendita al dettaglio (ovvero delle merci dalle quali discendono poi i corrispettivi da sottoporre a ventilazione);
- in occasione della liquidazione IVA, mensile o trimestrale che sia, si procede a calcolare il monte acquisti di merci destinate alla rivendita, cumulando tutti gli acquisti effettuati dall'inizio dell'anno solare, distintamente per aliquota, ed andando poi a determinare, in base al rapporto tra le basi imponibili, il "peso" di ciascuna aliquota.

Sulla scorta delle percentuali, come sopra determinate, si "suddividono" i corrispettivi conseguiti nel mese / trimestre di liquidazione e da essi si scorpora l'IVA inclusa nei corrispettivi, applicando l'aliquota corrispondente.



NOTA BENE - Ogni mese o trimestre di liquidazione deve tenere conto del "monte acquisti" maturato sino a quel momento. La base di calcolo, quindi, è dinamica, ed è solo in sede di dichiarazione IVA annuale che si determina il monte acquisti definitivo, il quale tiene conto degli acquisti effettuati in tutto l'anno, e sulla scorta di esso si effettua una nuova ventilazione dei corrispettivi complessivi, su base annuale.

□ **Quali soggetti possono avvalersi del regime della ventilazione dei corrispettivi**

Ai sensi di quanto disposto dal D.M. 3495/1973, l'adozione del regime di ventilazione è una facoltà che viene concessa nel rispetto dei requisiti necessari, e non un obbligo.

Possono aderirvi, semplicemente tramite comportamento concludente e senza che sia necessario esprimere alcuna opzione (nemmeno a posteriori), i commercianti al minuto – articolo 22 D.P.R. 633/72 – che siano autorizzati alla vendita di merci nei seguenti settori merceologici:
- prodotti alimentari;
- prodotti dietetici;
- articoli di vestiario, tessili e calzature;
- prodotti farmaceutici;
- prodotti per l'igiene personale.

Se l'esercente vende prodotti rientranti nelle categorie summenzionate, ed anche altri prodotti, la ventilazione potrà essere adottata solo se l'ammontare degli acquisti (incluse le importazioni) di merce destinata alla rivendita sia in preponderanza (oltre il 50%) riferibile ai settori merceologici per i quali la ventilazione è prevista. Laddove la soglia non venga raggiunta, il regime di ventilazione non sarà più applicabile dall'anno successivo.



INFORMA – È bene sottolineare che la ventilazione si applica, nel rispetto dei contorni sovra definiti, solo ai corrispettivi, mentre l'imposta evidenziata nelle fatture emesse dovrà sempre essere computata in liquidazione periodica in base a quanto distintamente indicato in fattura. Non solo: se le vendite effettuate con fattura (escluse le cessioni di beni ammortizzabili) superano il 20% del volume d'affari, i corrispettivi non potranno comunque essere oggetto di ventilazione.

Nel caso di esercizio di più attività, delle quali una potenzialmente oggetto di ventilazione, affinché si possa adottare questa metodologia è necessario optare per la tenuta della contabilità separata ai fini IVA (ex articolo 36 D.P.R. 633/72).

□ **Ventilazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri**

Fatto questo breve richiamo alla norma nel suo insieme, passiamo all'attualità, indagando come si traspone il regime di ventilazione nell'ambito dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Come noto, l'art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, comma 1, prevede che:

➤ *“A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000”.*



OSSERVA - Dal punto di vista operativo, la trasmissione dei dati viene effettuata, direttamente dal Registratore Telematico, mediante l'invio dei totali giornalieri. Tale invio viene eseguito in osservanza del tracciato XML appositamente definito dall'Agenzia delle Entrate (Provvedimento del 28 ottobre 2016, e successive modifiche intervenute con Provvedimento del 18 aprile 2019).

In sostanza, il tracciato prevede l'invio giornaliero dei volumi dei corrispettivi conseguiti, con separata indicazione di imponibile, aliquota IVA e relativa imposta.

Tutto ciò a meno che non venga segnalato in fase di trasmissione che si tratta di invio effettuato da contribuente in regime di ventilazione, mediante indicazione del valore ammesso "SI" al rigo 4.1.3. <Ventilazione IVA> del tracciato telematico; in questo caso, ad essere trasmesso è il solo totale giornaliero, indistinto tra imponibile ed IVA.



NOTA BENE - Per quanto riguarda l'aspetto della trasmissione, dunque, è **fondamentale che il tecnico installatore, il quale appronta le funzionalità del Registratore Telematico, imposti correttamente la variabile "ventilazione", in modo tale che i dati vengano trasmessi sotto forma di totale giornaliero, senza distinzione di aliquota, anche nel caso in cui il contribuente, per propria utilità, tenga comunque traccia delle aliquote ordinariamente applicabili ai beni ceduti in sede di emissione del documento commerciale.**

In conclusione, per quanto riguarda l'aspetto "trasmissione" la questione si risolve con la corretta configurazione del Registratore Telematico e, pertanto, a tale aspetto bisogna prestare particolare attenzione nel momento in cui il RT viene fornito ed attivato.

□ **La problematica del documento commerciale**

In presenza del regime di ventilazione, come abbiamo visto, l'aliquota cui il prodotto ceduto è soggetto diviene ininfluente ai fini della liquidazione IVA, che viene invece ad essere effettuata in proporzione agli acquisti di merce destinata alla rivendita.

Tenere traccia analitica delle aliquote applicabili ai prodotti ceduti, pertanto, non è di utilità alcuna; tuttavia si poneva un problema non da poco, che solo recentemente ha trovato soluzione grazie alla Risposta ad interpello n. 420 del 23/10/2019.

La questione nasceva in seguito dalle informazioni che, secondo quanto previsto dal layout di documento commerciale predisposto dall'Agenzia delle Entrate, dovevano essere indicate nel documento commerciale stesso.



Il layout di documento commerciale prevede infatti - a differenza di quanto accadeva con gli scontrini fiscali - che venga effettuata la specifica indicazione dell'aliquota IVA applicabile a ciascun articolo ceduto; ma tale informazione, come si è detto, è del tutto inutile per i soggetti in ventilazione.

Si trattava di un problema non da poco, poiché laddove fosse stato effettivamente necessario indicare l'aliquota IVA applicabile a ciascun bene oggetto di cessione, ciò avrebbe comportato - anche per i contribuenti in ventilazione - la necessità di codificare tutti gli articoli in base all'aliquota o, quanto meno, la necessità di creare dei "reparti" distinti in base alle aliquote stesse, con notevole dispendio di energie o in fase di codifica iniziale dei prodotti, o in fase di emissione di ogni documento commerciale.

In sintesi

si sarebbe trattato - soprattutto per i contribuenti non in possesso di un RT in grado di codificare distintamente ciascun articolo ceduto - di un vero e proprio ritorno al passato, posta la necessità di creare "reparti" finalizzati ad identificare le aliquote IVA, facendo venire del tutto meno quell'aspetto di semplificazione insito nel regime di ventilazione.



Anche per i contribuenti maggiori, tuttavia, non sarebbe stata una situazione facilmente affrontabile, dovendo ricorrere alla codifica di un numero potenzialmente elevatissimo di prodotti, inserendo anche la rispettiva aliquota IVA, senza che da ciò discendesse alcuna informazione utile ai fini fiscali.

La Risposta ad interpello 420, fortunatamente, ha posto la parola fine alla problematica.



L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha precisato che i soggetti in ventilazione, *"al fine di evitare l'indicazione dell'aliquota IVA nel documento commerciale, non rilevabile all'atto della cessione dei singoli beni per le motivazioni evidenziate dall'istante"* [ovvero regime di ventilazione], potranno inserire nel documento medesimo la dicitura "AL - Altro non IVA".

I documenti commerciali emessi dai soggetti in ventilazione non esporranno pertanto il dettaglio, riga per riga, delle aliquote IVA previste per i beni ceduti e nemmeno il "di cui IVA" nel totale del documento. Semplicemente, tutti i prodotti ceduti potranno essere indicati nel documento commerciale con aliquota IVA "AL".

Ciò costituisce un'effettiva semplificazione che non comporterà alcun disservizio per l'Agenzia e nemmeno per il contribuente, posto che i corrispettivi saranno trasmessi, come previsto dallo specifico tracciato telematico, per l'importo totale e con la specifica che trattasi di corrispettivi da ventilare.

□ **Trasposizione pratica**

In conclusione, il fatto che l'esercente rientri o meno nel regime della ventilazione comporterà una diversa esposizione dei dati nel documento commerciale ed anche una diversa conformazione dei dati trasmessi giornalmente, in base alla struttura prevista dal tracciato telematico:

4 <DatiRT>			Blocco obbligatorio per i dati contabili-fiscali provenienti dai registratori telematici o dai soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita		<0.1>	
4.1 <Riepilogo>			Blocco che si ripete per ogni aliquota IVA o natura		<1.20>	
4.1.1 <IVA>			Blocco presente per i soggetti IVA che non optano per la "Ventilazione IVA". Elemento in alternativa con 4.1.2 <Natura> e 4.1.3 <VentilazioneIVA> Tale campo deve contenere l'imposta IVA relativa agli imponibili al netto dei resi e degli annulli.		<0.1>	
4.1.1.1 <AliquotaIVA>		xs:decimal	Aliquota (%) IVA	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 6
4.1.1.2 <Imposta>		xs:decimal	Imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA all'imponibile	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
4.1.2 <Natura>		xs:string	Natura delle operazioni qualora non rientrino tra quelle "imponibili". Elemento in alternativa con 4.1.1 <IVA> e 4.1.3 <VentilazioneIVA>	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0.1>	2 ... 3
4.1.3 <VentilazioneIVA>		xs:string	Indica l'eventuale applicazione della ventilazione dell'IVA sui corrispettivi (ex DM 3495 del 24/02/1973). Elemento in alternativa con 4.1.2 <Natura> e 4.1.1 <IVA>	valori ammessi: [SI]	<0.1>	2
4.1.4 <Ammontare>		xs:decimal	Questo valore rappresenta: base imponibile , per le operazioni soggette ad IVA; nel caso in cui è stata compilata la sezione 4.1.1 <IVA> importo , per le operazioni che non rientrano tra quelle "imponibili"; nel caso in cui è stato compilato il campo 4.1.2 <Natura> totale complessivo , importo senza distinzione di ammontare e imposta previsto dall' ex art. 2 del DM 3495 del 24/02/1973; nel caso in cui è stato compilato il campo 4.1.3 <VentilazioneIVA>. Tale importo è comprensivo dei corrispettivi non riscossi e di quelli per i quali il pagamento è stato effettuato mediante ticket restaurant mentre non comprende i corrispettivi derivanti dalle fatture emesse (tramite RT). Si precisa, altresì, che in tale campo deve essere inserito l'ammontare delle vendite, senza sottrarre l'ammontare dei resi e degli annulli.	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15

Esempio

Si ipotizzi un negozio di alimentari che cede per un corrispettivo finale di 11 euro, IVA inclusa, un prodotto soggetto ad aliquota del 10%.

Se tale negozio non adotta il regime della ventilazione, poiché non rispetta i requisiti richiesti, oppure in quanto ha valutato di non avvalersi di tale facoltà, il documento commerciale riporterà le seguenti informazioni:

Descrizione	IVA	Prezzo
Prodotto "x"	10%	Euro 11,00
Totale complessivo	Euro 11,00	
Di cui IVA	Euro 1,00	

Ipotizzando che questa sia l'unica operazione compiuta nella giornata, nella trasmissione telematica dei dati risulterà:

4.1.1.1.<Aliquota IVA>: 10%

4.1.1.2. <Imposta>: euro 1,00

4.1.4. <Ammontare>: euro 10,00

Se, invece, il medesimo negozio **adotta il regime della ventilazione**, il documento commerciale riporterà le seguenti informazioni:

Descrizione	IVA	Prezzo
Prodotto "x"	AL	Euro 11,00
Totale complessivo	Euro 11,00	
Di cui IVA	-----	

Ipotizzando che questa sia l'unica operazione compiuta nella giornata, nella trasmissione telematica dei dati risulterà:

4.1.3. <VentilazioneIVA>: SI

4.1.4. <Ammontare>: euro 11,00

14. Le novità in materia di lotteria dei corrispettivi

Con il D.L. 124 del 26 ottobre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 252 del 26 ottobre 2019, sono state introdotte disposizioni specifiche in merito alla tassazione dei premi della “lotteria degli scontrini”, nonché fornite utili indicazioni a favore dei soggetti che sono obbligati a partire dal 1° gennaio 2020 alla gestione dei corrispettivi elettronici e che, per tutto il primo semestre 2020, possono giovare della facoltà concessa dal D.L. 34/2019 di continuare a certificare i corrispettivi secondo le pregresse modalità, salvo provvedere alla trasmissione telematica dei dati entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Prov. n°739122

Tale provvedimento ha definito le modalità di trasmissione telematica dei dati dei documenti commerciali partecipanti alla lotteria, le modalità tecniche di esecuzione della trasmissione stessa e, soprattutto, ha introdotto – nel rispetto delle indicazioni nel frattempo sopraggiunte da parte del Garante della Privacy – l’obbligo di adeguare tutti i Registratori Telematici entro il 31 dicembre 2019 in considerazione del fatto che a dover essere riportato sul documento commerciale, ai fini della partecipazione alla lotteria, non sarà il codice fiscale, bensì un apposito e personale “codice lotteria” che ciascun contribuente potrà generare tramite il portale della lotteria.

14.1 La lotteria dei corrispettivi, quadro generale

La lotteria dei corrispettivi è stata normativamente prevista con la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Manovra 2017), ma è rimasta inattuata, salvo poi essere ripresa dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2019), che ne ha previsto l’introduzione effettiva a partire dal 1° gennaio 2020.

Il concetto di fondo è semplice:

- stimolare il consumatore a richiedere il rilascio del documento commerciale, rendendo tale documento commerciale – opportunamente integrato *come vedremo* nel seguito – il titolo per partecipare ad una lotteria nazionale.

Tra tutti i documenti commerciali partecipanti, infatti, saranno estratti a sorte dei premi in denaro. Ad ulteriore stimolo per l’utilizzo della moneta elettronica, inoltre, i documenti commerciali onorati con tale modalità avranno maggiori probabilità di vincita. L’articolo 19 del D.L. 124/2019 dispone, infatti, l’effettuazione di estrazioni aggiuntive, riservate ai documenti commerciali pagati con POS, carta di credito, ecc..

La partecipazione alla lotteria dei corrispettivi **non è obbligatoria**.

E' infatti il consumatore che, all'atto dell'emissione del documento commerciale da parte dell'esercente, deve farsi parte attiva dichiarando di voler partecipare alla lotteria stessa.

Tale dichiarazione consiste – a differenza di quanto risultava in un primo momento – non nella comunicazione del proprio codice fiscale, posto che il Garante della Privacy si è opposto a tale impostazione, bensì nella comunicazione del proprio “codice lotteria”.

Se per quanto riguarda il consumatore si tratta, come si è detto, di una facoltà, dal punto di vista dell'esercente, invece, si tratta di un obbligo. Infatti, sono previste specifiche sanzioni nel caso in cui l'esercente rifiuti di inserire il codice lotteria (nella previsione originaria il codice fiscale) del proprio cliente nel documento commerciale, laddove il cliente faccia richiesta in tal senso.

A carico dell'esercente, inoltre, è posto l'ulteriore onere di trasmettere i dati dei documenti commerciali partecipanti alla lotteria.

La trasmissione che deve avvenire nel rispetto di uno specifico tracciato XML, la cui funzione è quella di trasmettere le informazioni utili alla creazione della banca dati nell'ambito della quale avverranno le estrazioni.

14.2 Il regime sanzionatorio a carico dell'esercente “non collaborativo”

Con il D.L. 124 /2019 è stato introdotto un aspetto finora mancante nel panorama normativo, ovvero una specifica sanzione legata alla mancata “collaborazione” da parte dell'esercente alla buona riuscita della lotteria dei corrispettivi, che potrebbe essere effettuata rifiutando di inserire nel documento commerciale, o di trasmettere, le informazioni necessarie all'estrazione dei premi.

Come si è detto, è il cliente che deve comunicare la propria intenzione di partecipare, facendo introdurre il proprio codice lotteria nel documento commerciale.

La previsione sanzionatoria del D.L. 124/2019, invero, fa riferimento al codice fiscale, ma ciò deriva esclusivamente dal fatto che le indicazioni in merito alla necessaria sostituzione del codice fiscale con il codice lotteria sono pervenute dopo la pubblicazione del D.L. 124/2019, ed è pertanto altamente credibile che in sede di conversione il testo del Decreto Legge venga allineato.

Il D.L. 124/2019 prevede che laddove intervenga il rifiuto di inserire il codice fiscale del contribuente (ora codice lotteria), così come nel caso in cui i dati relativi al documento commerciale partecipante non vengano trasmessi, si applica una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

A tale sanzione, inoltre, **non** si applica l'articolo 12 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 (beneficio del cumulo in caso di ripetute violazioni).

14.3 Inserimento del codice lotteria e trasmissione dati

Per non incorrere nelle sanzioni sopra richiamate, l'esercente dovrà porsi nelle condizioni "tecniche" di poter far partecipare i propri clienti che lo desiderassero alla lotteria dei corrispettivi.

Ciò, ai sensi di quando disposto con il Provvedimento 739122 del 31 ottobre 2019, comporta innanzitutto **l'obbligo di adeguare i Registratori Telematici entro il 31 dicembre 2019** in modo tale da predisporli per:

- l'inserimento del codice lotteria;
- la trasmissione dei dati necessari ai fini della lotteria.

Tutti i registratori telematici, anche quelli già installati ed in uso a seguito di obbligo di gestione dei corrispettivi elettronici, anticipato al 1° luglio 2019, dovranno essere aggiornati.

Quanto sopra poiché il Provvedimento ha disposto che per esigenze di privacy a dover essere indicato non è il codice fiscale del cliente, bensì un codice identificativo univoco, che il consumatore finale genererà sul "portale della lotteria", e la cui funzione è quella identificare il contribuente stesso esclusivamente ai fini della lotteria stessa.



OSSERVA - L'acquisizione dei codici lotteria (il cui formato non è ancora noto) potrà avvenire, da parte degli esercenti, anche tramite lettore ottico.

Il medesimo Provvedimento ha anche stabilito il tracciato telematico XML che dovrà essere prodotto dal Registratore Telematico al fine di trasmettere i dati utili alla creazione della banca dati della lotteria.

Con riferimento ai soli documenti commerciali partecipanti (quindi, solo quelli nei quali è indicato un codice lotteria) dovranno essere trasmessi:

- a. denominazione del cedente/prestatore;
- b. identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;
- c. identificativo del punto cassa (in caso di server RT);
- d. data e ora del documento;
- e. importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;
- f. codice lotteria del cliente.

La trasmissione dovrà avvenire durante l'arco di tutta la giornata, quando il Registratore Telematico è in stato "in servizio", e comunque entro il termine di cui all'articolo 2, comma 6-ter del Decreto Legislativo n. 127 del 2015 (a regime, 12 giorni dalla data dell'operazione).

Ogni files dovrà contenere al massimo 100 documenti commerciali ed avere una dimensione massima di 60kb.

Nel caso in cui un documento commerciale partecipante venga stornato a seguito di reso o annullo, anche tale documento commerciale di reso o annullamento dovrà essere trasmesso.

Da tenere opportunamente monitorati saranno anche gli esiti delle trasmissioni. Il Provvedimento prevede che in caso di scarto della fornitura i files contenenti i dati di tutte le singole operazioni saranno ritenuti non validi ai fini della lotteria, mentre in caso di trasmissione con anomalie i documenti commerciali saranno acquisiti, tranne quelli che presentano le anomalie.



OSSERVA - Resta da comprendere come ci si dovrà comportare nel caso di scarto: il Provvedimento in merito non prevede nulla (dal punto di vista dell'esercente) ma occorre considerare che il D.L. 124/2019 prevede sanzioni nel caso di mancata trasmissione, e visto che il caso di scarto ha, da sempre, quale conseguenza il fatto che la trasmissione si considera come non effettuata, è opportuno che il combinato disposto delle due disposizioni venga chiarito quanto prima, anche nei tempi messi a disposizione per un eventuale rinvio di una fornitura scartata.

14.4 Esclusioni temporanee: il periodo transitorio

Il D.L. 124/2019 ha affrontato l'annosa questione dei contribuenti che, obbligati ai corrispettivi telematici a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al massimo al 30 giugno 2020, si avvarranno del periodo transitorio previsto dal D.L. 34/2019, relativo al primo semestre di vigenza dell'obbligo.

Per i primi sei mesi d'obbligo, infatti, la norma concede ai soggetti non ancora dotati di Registratore Telematico di continuare a certificare i corrispettivi tramite scontrino/ricevuta fiscale (mantenendo in uso il registro dei corrispettivi), potendo poi trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri, entro la fine del mese successivo a quello dell'operazione, tramite l'apposita procedura transitoria.

Tale modalità di certificazione dei corrispettivi (scontrino o ricevuta fiscale) non consente, ovviamente, né di acquisire il codice fiscale (ora codice lotteria) ai fini della lotteria, né di trasmettere i documenti commerciali partecipanti alla banca dati della lotteria.

Sul punto, l'articolo 20 del D.L. 124/2019 ha opportunamente introdotto una disposizione specifica: le sanzioni in materia di lotteria dei corrispettivi non si applicheranno ai soggetti che si avvarranno del regime transitorio, ai fini della certificazione dei corrispettivi, fintantoché sarà mantenuto tale regime transitorio.

Questa tipologia di esercenti, dunque, dovrà accettare il codice lotteria e trasmettere i dati ai fini della lotteria a partire dal 1° luglio 2020, oppure a far data dalla data precedente nella quale venga posto in uso il Registratore Telematico.

14.5 Esclusioni temporanee: spese sanitarie

Se il D.L. 124/2019 si è occupato dell'esclusione temporanea connessa al periodo transitorio di sei mesi dalla data di introduzione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2 D.Lgs. 127/2015), il Provvedimento 739122 del 31 ottobre 2019 ha introdotto una nuova e diversa esclusione, questa volta connessa al rispetto di esigenze di privacy.



OSSERVA - Per quanto riguarda le spese sanitarie, il Garante Privacy ha ritenuto che l'indicazione del codice lotteria, e non del codice fiscale, non sia comunque sufficiente a garantire il contribuente dal punto di vista della riservatezza dei dati, nel caso in cui si tratti di dati sensibili come quelli sanitari.

Il codice lotteria è, infatti, univoco per ciascun cittadino. Ne consegue che nella banca dati della lotteria, il soggetto partecipante che ha effettuato spese di carattere sanitario sarebbe comunque identificabile, anche se il codice fiscale (che viene introdotto nel documento commerciale ai fini della detrazione IRPEF) non viene trasmesso nel file "XML lotteria".

Prov. n°739122

ha disposto, in osservanza a quanto indicato dal Garante per la Privacy, e fino al 30 giugno 2020, il divieto di trasmissione dei dati necessari all'attuazione della lotteria (articolo 1, commi da 540 a 544, della legge n. 232 del 2016). Tale divieto è posto in capo ai soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria.

Entro il 1° luglio 2020 verranno predisposti da parte dell'Agenzia delle Entrate "soluzioni tecniche che possano rispettare le previsioni del regolamento UE n. 2016/679", ovvero modalità atte a consentire la partecipazione alla lotteria anche ai documenti commerciali emessi da parte di soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, tutelando al contempo la privacy dei loro clienti.

14.6 Tassazione dei premi della lotteria e richiesta del codice lotteria

Per concludere il quadro delle novità si qui emerse in materia di lotteria dei corrispettivi, si segnala che con il D.L. 119/2019 è stato altresì disposto che:

➤ *"i premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale".*



INFORMA - Con la totale esenzione da prelievo tributario di qualsiasi natura relativamente alle vincite scaturenti dalla lotteria dei corrispettivi si vuole incentivare al massimo la partecipazione dei cittadini alla lotteria stessa, partecipazione che tuttavia potrebbe subire consistenti rallentamenti alla luce del fatto che non basterà più comunicare il proprio codice fiscale, bensì si dovrà utilizzare il "codice lotteria" che ciascun contribuente dovrà preoccuparsi di richiedere (come previsto dal Provvedimento 739122/2019).

Le modalità di richiesta non sono ancora concretamente note. Si sa solo che il codice lotteria sarà personale e dovrà essere richiesto – dai soli soggetti maggiorenni, poiché solo ad essi è riservata la lotteria – sul "portale della lotteria". Portale che ad oggi non è ancora disponibile, pertanto non è possibile attualmente valutare le eventuali difficoltà connesse a tale procedura, dalle quale potrebbero dipendere in gran parte le sorti della lotteria.

15. Scontrino elettronico: l'importanza di verificare i dati presenti in Fatture e Corrispettivi

I corrispettivi elettronici sono partiti il 1° luglio 2019 per un buon numero di contribuenti, ovvero i soggetti che abbiano conseguito nel 2018 un volume d'affari superiore a 400mila euro, fatte salve le esclusioni individuate dal Decreto Ministeriale 10 maggio 2019.

Nel confrontarsi con l'effettiva operatività connessa al nuovo obbligo di legge, che entrerà in vigore in modo diffuso per tutti i contribuenti a partire dal 1 gennaio 2020, emergono aspetti che è bene sottolineare.




OSSERVA - Posto che gran parte dei soggetti interessati si sono adeguati acquisendo e ponendo in uso uno o più Registratori Telematici, ovvero quegli apparecchi che consentono di ottemperare alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, in questo intervento vogliamo accentrare l'attenzione sulla **fondamentale importanza delle verifiche** che devono essere poste in essere a trasmissione avvenuta.

Come sappiamo, la trasmissione dei corrispettivi giornalieri deve avvenire entro 12 giorni dalla data operazione, fatta salva la facoltà per i primi sei mesi di vigenza dell'obbligo di ottemperare **entro la fine del mese successivo** in assenza di sanzioni.

Materialmente, se il contribuente è dotato di RT, è l'apparecchiatura stessa che provvede alla generazione del file XML che racchiude in sé i dati dei corrispettivi giornalieri, e lo trasmette.

La prima verifica da porre in essere è dunque quella, banale, che l'apparecchiatura restituisca esito positivo alla trasmissione stessa.



Se per problemi tecnici questa non va a buon fine, occorre invece verificare se l'apparecchio provvede automaticamente ad effettuare nuovi tentativi, e quanti, oppure intervenire manualmente. Sta di fatto che, entro i termini previsti, la trasmissione dei dati deve avvenire.

15.1 Verificare nell'area riservata la corretta trasmissione dei dati

La questione, però, non finisce qui. Infatti, è di fondamentale importanza verificare nella propria area riservata di fatture e corrispettivi che la trasmissione non solo sia presente, ma anche che i dati trasmessi siano quelli attesi.



INFORMA - Per verificare quali dati siano presenti in Fatture e Corrispettivi, il contribuente dotato di credenziali proprie, o il terzo dotato di delega per i servizi di consultazione, possono verificare nell'apposita area consultazione dati IVA un riepilogo degli invii effettuati, e visualizzarne il dettaglio.

Ed è proprio il **dettaglio** ad essere fondamentale, poiché solo consultando lo stesso si potrà verificare quali sono effettivamente le informazioni che sono pervenute all'Agenzia: imponibile dei documenti commerciali di vendita, imponibile dei documenti commerciali di reso ed imponibile dei documenti commerciali di annullamento, più l'IVA, distinta per aliquota applicabile, che risulta dall'operazione:

[(imponibile DC vendite – imponibile DC reso – imponibile DC annullo) x aliquota applicabile].

Questa operazione è indispensabile non solo per la corretta annotazione dei corrispettivi in contabilità, posto che un totale giornaliero "secco", senza distinzione di aliquota, ovviamente non è utilizzabile, ma anche per controllare che il flusso trasmesso corrisponda effettivamente a quanto risulta nella memoria stessa del registratore telematico.



Sono state infatti segnalate delle anomalie derivanti dal fatto che alcuni Registratori Telematici hanno trasmesso – a causa di errori nel tracciato telematico generato o di errori effettuati a monte nell'impostazione del RT – dati inesatti. Per esempio, operazioni soggette ad IVA 22% possono essere state trasmesse come soggette ad aliquota diversa, es. 4%, con la conseguenza che quanto risulta in Agenzia è del tutto difforme dalla realtà.




In questi casi è bene precisare come non sia possibile annullare o correggere il flusso telematico trasmesso dal Registratore Telematico. La *ratio* del RT è proprio quella di memorizzare in maniera immodificabile i dati all'atto dell'emissione del documento commerciale e trasmettere tali dati, tali e quali; di conseguenza (in teoria) una correzione non dovrebbe rendersi necessaria, ed anzi potrebbe derivare da intenti fraudolenti del contribuente.

Se si è incorsi in una problematica di questo genere, quindi, una soluzione definitiva al problema non c'è. Tuttavia, è possibile evitare problemi in futuro segnalando l'anomalia direttamente all'Agenzia. Per fare ciò, direttamente in piattaforma *Fatture e Corrispettivi*, è necessario entrare nella propria area riservata, **Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi – Ricevute file corrispettivi telematici**.

Qui occorrerà richiamare la/le trasmissioni che presentano anomalie (una alla volta); la videata fornirà alcune informazioni quali data di trasmissione ed identificativo della trasmissione – ma non i valori (che occorrerà quindi verificare prima in consultazione dati IVA). Alla fine della maschera vi è un’area apposita nella quale è possibile segnalare che trattasi di trasmissione anomala, ed indicare la motivazione. I dati presenti in AdE resteranno invariati, ma almeno l’Agenzia sarà avvisata che tali dati non sono da considerarsi attendibili.

 **Trasmissione n° 00000000 (TRASMESSA DA REGISTRATORE TELEMATICO)**

Generalità		Interventi Tecnici		Elenco Segnalazioni	
Progressivo Trasmissione:	11	Data Trasmissione:	03/07/2019		
Stato Trasmissione:	ELABORATO	Tipologia Dispositivo:	REGISTRATORI TELEMATICI		
Identificativo Dispositivo Trasmittente:	0000000000	Periodo di inattività:	Nessuno		
Tipologia trasmissione:	Reale	Geolocalizzazione:	Dato non previsto		
		Hash invio:	24f00-00f00-11-000000000000-755d0-001d010000#00-10010000f		



Segnalazione anomalia	
<input type="checkbox"/> Trasmissione anomala	Motivazione: <input type="text"/>
	<input type="button" value="Invia"/>

[← Torna ai risultati](#)

16. La gestione dei resi con il Registratore Telematico

Tra le caratteristiche di interesse dei corrispettivi elettronici vi è da segnalare che la gestione degli eventuali **resi o annullamenti** deve essere effettuata secondo precise disposizioni, delineate dalle specifiche tecniche diramate dall'Agenzia delle Entrate, specifiche che non sempre risultano facilmente leggibili, e che peraltro si sono evolute nel corso degli anni, a partire dall'introduzione della facoltà di trasmissione telematica dei corrispettivi, per arrivare all'attuale obbligo, che dal 1° gennaio 2020 sarà esteso a tutti i contribuenti.



NOTA BENE - Per quanto riguarda la necessità di gestire i **resi**, ovvero la restituzione di beni venduti, originariamente certificata da emissione di documento commerciale di vendita, così come per la gestione degli **eventuali annullamenti**, che possono rendersi necessari in caso di errata emissione di documento commerciale, l'Agenzia ha fornito una serie di chiarimenti nel tempo, precisando innanzi tutto che il Registratore Telematico può disporre di funzioni per la correzione di operazioni effettuate prima della emissione del documento commerciale.

Detto più semplicemente, la memorizzazione elettronica avviene a "chiusura" del documento commerciale, e fintanto che l'operazione non viene confermata si può correggere quanto imputato senza timori.



Tuttavia, una volta che l'operazione viene finalizzata, per lo storno della stessa possono utilizzarsi **solo il documento commerciale per reso merce**, oppure il **documento commerciale per annullo**.



Queste due tipologie di scontrino elettronico altro non sono che "scontrini negativi", da utilizzarsi a seconda della fattispecie occorsa (reso oppure storno di documento commerciale emesso errato), avvalendosi delle specifiche funzioni del Registratore Telematico in uso.



NOTA BENE - Un aspetto importante da sottolineare è che, sia in caso di reso che in caso di annullo, il documento commerciale a rettifica dovrà essere espresso con segno positivo (che concorrerà a diminuire i corrispettivi essendo per sua natura un documento a storno). In pratica, così come nell'emissione di una nota di credito elettronica non si devono indicare gli importi con il segno "meno", alla stessa maniera occorre procedere con il documento commerciale di reso o di annullo.

Inoltre, il documento di annullo o di reso dovrà citare espressamente l'originario documento commerciale che va a stornare, in tutto o in parte.

ESEMPIO

Quindi, se per esempio in data 1° luglio 2019 è stato emesso documento commerciale n. 0002-0003 per la vendita di un prodotto, e tale prodotto viene reso in data 8 luglio, in quest'ultima data verrà generato il Documento Commerciale emesso per Reso Merce del 8/07/2019, numero progressivo del giorno, che riporterà in testata "Documento di riferimento n. 0002-0003 del 1° luglio 2019".

16.1 La funzione di reso

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate:

➤ *"per favorire la corretta emissione di un documento commerciale per annullo o per reso merce, con riferimento al documento commerciale principale, il Registratore Telematico ne consente la ricerca nella memoria permanente di dettaglio; in caso di ricerca senza successo il Registratore Telematico consente l'inserimento manuale dei dati di riferimento del documento principale"* (Ulteriori chiarimenti e precisazioni per la fabbricazione di modelli di registratori telematici – Agenzia delle Entrate, 9 maggio 2017).



ATTENZIONE! - Il documento commerciale di reso deve riportare gli estremi del documento di riferimento, ovvero numero e data del documento commerciale con il quale è stata certificata la cessione dei beni ora oggetto di reso.



OSSERVA - Si sottolinea nuovamente che gli importi devono essere riportati con segno + (più), poiché è la natura del documento commerciale di reso ad identificarlo come un'operazione di segno negativo per il soggetto emittente.


L'utilizzo delle apposite funzioni di reso o annullo si riflette nei dati oggetto di trasmissione telematica, poiché il tracciato di invio dei dati prevede che il campo "Ammontare" debba essere valorizzato con i dati riferiti alle sole vendite (al netto dell'IVA), senza sottrarre a tale importo l'ammontare di resi e annulli. Per questi ultimi sono previsti separati campi a loro dedicati, che accoglieranno l'imponibile riferibile a ciascuna delle due diverse fattispecie.

Il campo "Imposta", invece, sarà uno solo, e conterrà quindi l'IVA relativa agli imponibili al netto dei resi e degli annulli (pertanto, può essere possibile anche un valore negativo, se i resi e/o gli annulli superano in una determinata giornata il valore delle vendite).

Detto in parole più semplici, i dati trasmessi, che si ritroveranno nella sezione Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, saranno:

- Vendite (ricavo pari al totale imponibile dei documenti commerciali emessi);
- Resi (storno di ricavo, pari al totale imponibile dei documenti commerciali di reso emessi);
- Annulli (storno di ricavo, pari totale imponibile dei documenti commerciali di annullamento emessi)
- IVA (Iva risultante dallo scorporo dell’imposta dei corrispettivi, al netto dei resi e degli annulli).

Tutto quanto sopra esposto vale anche nel caso di utilizzo dell’applicazione web Documento Commerciale On Line, che consente di gestire tutte e tre le tipologie di documento commerciale (vendita, reso e annullo), tramite l’interfaccia messa gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata di ciascun contribuente nella piattaforma Fatture e Corrispettivi.



16.2 La funzione di annullo


Similare al caso del reso è quello dell'annullo.



NOTA BENE - Il documento commerciale di annullo deve essere utilizzato per neutralizzare un precedente documento commerciale emesso per cessione di beni o prestazioni di servizi resi che deve essere annullato, ad esempio perché emesso per errore – si pensi al caso di errata digitazione del corrispettivo dovuto.

Come nel caso del reso, il documento commerciale di annullo deve recare il riferimento al documento commerciale originario che va a stornare.

Il layout richiesto dall'Agenzia delle Entrate è il seguente:



Come nel caso di documento di reso, gli importi oggetto di annullamento devono essere espressi con segno positivo, posto che il documento di annullo è per sua natura un giustificativo di segno negativo per il soggetto emittente.

17. Documento commerciale: la mancanza della voce "resto" non è sanzionabile

Con il Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. N°182017, modificato dal Provvedimento del 18 aprile 2019, prot. N°99297, è stata disciplinata la

↳ *"Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127".*



OSSERVA - Le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, allegate al provvedimento, per assicurare la necessaria ed inderogabile uniformità, prevedono un nuovo "Layout documento commerciale", che riepiloga le voci che il documento deve contenere, tra le quali è ricompreso il tipo di pagamento adottato - contante, elettronico, ticket - il "non riscosso", il "resto".

La compilazione del documento commerciale è volta a tracciare in modo conforme, trasparente e completo il dettaglio dell'operazione di incasso.

Tuttavia, è opportuno precisare che l'eventuale mancata specificazione di tale informazione non è direttamente sanzionabile.

Conseguentemente, il contribuente istante potrà provvedere ad eliminare la voce "resto" nel documento commerciale senza incorrere in alcun tipo di sanzione.

18. Prestazioni di servizi rese a domicilio: e-fattura o e-scontrino?

Vi è ancora molta confusione nella comprensione di quali strumenti occorra utilizzare - e con quali tempistiche - per la certificazione dei corrispettivi, e pertanto in questa sede andremo ad approfondire un caso concreto, molto comune, ovvero la prestazione di servizi resa presso il domicilio del cliente.

È il caso, ad esempio, di un idraulico che effettua riparazioni presso i clienti, ed incassa il corrispettivo pattuito all'atto dell'intervento. Quali strade può seguire tale soggetto per la certificazione dell'incasso, ipotizzando che si tratti di soggetto già rientrante nell'obbligo di corrispettivo elettronico?

□ **Soluzione 1, avvalersi della moratoria concessa nel periodo transitorio**

Il DL Crescita ha introdotto la possibilità di proseguire nell'utilizzo dei "vecchi" scontrini elettronici o delle "vecchie" ricevute fiscali nei primi sei mesi dall'introduzione di obbligo di e-scontrino.



OSSERVA - In questo caso, occorre rilasciare il "vecchio documento fiscale" al cliente, continuare a tenere il registro dei corrispettivi giornaliero e, affinché non vengano comminate sanzioni, trasmettere i corrispettivi telematicamente (tramite le nuove procedure che saranno rese materialmente disponibili dall'Agenzia delle Entrate a breve) entro la fine del mese successivo. Questa "scappatoia", attenzione, è utilizzabile solo per i primi sei mesi dall'obbligo.

□ **Soluzione 2, emettere e-fattura immediata, o differita**

Il corrispettivo è sempre sostituibile dall'emissione di fattura. Pertanto il prestatore di servizi potrà:

- incassare il prezzo pattuito ed emettere fattura con data pari al momento in cui si è verificato il presupposto, ovvero la data di incasso. Tale fattura immediata dovrà essere trasmessa al sistema di interscambio entro 12 giorni dalla data fattura.
- Emettere una fattura "differita", ovvero che riepiloga tutte le prestazioni eseguite nei confronti del medesimo soggetto nel mese solare precedente, entro il 15 del mese successivo.



ATTENZIONE! - la fattura differita può essere emessa, nel caso delle prestazioni di servizi, solo se tali prestazioni sono individuabili attraverso idonea documentazione, ovvero "documentazione commerciale prodotta e conservata, secondo il tipo di attività svolta, dalla quale risultino con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti (Circolare Agenzia delle Entrate 18/E del 24/06/2014). Ad esempio, sarà possibile rilasciare un verbale di intervento (una copia al cliente, una al prestatore) e sulla scorta dello stesso emettere fattura differita. La data fattura sarà quella dell'ultimo verbale di intervento del mese oggetto di fatturazione, se trasmessa nello stesso mese, oppure la data stessa di trasmissione se inviata al SdI entro il 15 del mese successivo. All'interno della fattura dovranno essere citati i verbali di intervento oggetto di fatturazione.

□ **Soluzione 3, emettere e-scontrino (Documento Commerciale On Line)**

Ulteriore alternativa è quella di utilizzare la possibilità di emettere Documento Commerciale con l'apposita funzione "Documento Commerciale On Line" dell'Agenzia delle Entrate.

L'applicazione web, utilizzabile solo accedendo con le proprie credenziali a fatture e corrispettivi (nota bene: l'eventuale intermediario delegato ai servizi di fatturazione elettronica o ai corrispettivi non ha comunque possibilità di operare sul documento commerciale on line del proprio assistito) consente di emettere e-scontrino immediatamente.

Pertanto, anche da cellulare o tablet, con pochi inserimenti si potrà emettere lo scontrino elettronico, ottenendo immediatamente sia il documento da rilasciare al cliente, che effettuando "in diretta" la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica del singolo corrispettivo all'Agenzia delle Entrate (quindi, se tutti i corrispettivi vengono certificati con Documento Commerciale On Line, non è più necessario fare altro).

Per quanto riguarda la consegna al cliente della copia del documento commerciale, è importante ricordare che, nel caso di corrispettivi elettronici, non è necessario stampare il documento (stampa che a domicilio potrebbe creare quale problema): il documento, che è poi un pdf dello scontrino elettronico, può essere anche inviato elettronicamente, ad esempio via e-mail, ma anche con un qualunque servizio di messaggistica (WhatsApp, ecc.).

19. La parcella differita: come gestire gli incassi dello studio nel periodo di chiusura

Facciamo chiarezza sul corretto comportamento da tenere qualora un cliente effettui un pagamento, nel periodo di chiusura dello studio, e non è possibile emettere la e-fattura.

Caso 1: bonifico ricevuto il 5 agosto, non è stata emessa proforma in precedenza

In questo caso, non vi è altra alternativa che procedere con l'emissione di fattura immediata, posto che l'incasso del corrispettivo fa scattare il presupposto dell'esigibilità dell'imposta. La fattura elettronica dovrà essere datata 5 agosto ed essere spedita al Sdl entro 12 giorni di calendario da tale data.

Caso 2: emissione di proforma il 1° agosto. Il cliente paga con bonifico il 5 agosto

Posto che a monte dell'incasso del corrispettivo è stata emessa proforma, si rende applicabile la disposizione di cui all'articolo 21 comma 4 del D.P.R. 633/72, che prevede che "per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto" si possa emettere un'unica fattura "recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime".

Infatti, l'Agenzia delle Entrate ha più volte ricordato che per "idonea documentazione" si considera tutto ciò che, a seconda dell'attività svolta, sia utile a tracciare la prestazione eseguita. Sul punto, l'Agenzia ha ulteriormente confermato in una FAQ che "Come previsto dall'articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. "fattura proforma", contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell'emissione della fattura elettronica".

Quindi, nel caso descritto, la fattura può essere emessa tranquillamente a settembre, entro il giorno 15. La data della fattura corrisponderà a quella di effettiva predisposizione della stessa, e in pari data avverrà l'invio. Quindi, in ipotesi, la fattura potrà essere datata 10 settembre, ed in pari data spedita, ed al suo interno si citerà la proforma precedentemente emessa e la data di incasso.



ATTENZIONE! - Ciò non muta l'esigibilità dell'imposta: l'IVA a debito dovrà essere considerata nella liquidazione di agosto, ovvero nel mese in cui è sorto il presupposto di esigibilità in quanto il corrispettivo è stato incassato.

Ovviamente, l'emissione di fattura differita è una facoltà, quindi in questo caso il professionista potrà emettere fattura immediata datata 5 agosto, e trasmetterla entro 12 giorni, oppure fattura differita entro il 15 settembre, datandola in data di emissione che in questo caso coincide con la data di trasmissione.

Caso 3: emissione di proforma nel mese di giugno 2019, il cliente paga con bonifico il 5 agosto

Valgono le medesime considerazioni di cui al caso 2. Infatti, per potersi avvalere (se lo si desidera) della fatturazione differita entro il 15 del mese successivo, il "mese successivo" non è quello di emissione della proforma, bensì il mese di effettuazione dell'operazione ai sensi della normativa IVA, ovvero quello in cui è avvenuto l'incasso.

Infatti, non deve trarre in inganno la data esposta sulla proforma. L'esistenza stessa della proforma, emessa in una qualsiasi data anteriore all'avvenuto pagamento, serve infatti esclusivamente a soddisfare il requisito sussistenza di "idonea documentazione".

Quando, invece, al computo delle date, occorre fare riferimento al momento in cui si verifica l'esigibilità dell'imposta (articolo 6 D.P.R. 633/72) che, nel caso di incasso di corrispettivi dovuti a fronte di prestazioni di servizi, corrisponde con il momento dell'effettivo pagamento.

Quindi, nell'esempio prospettato, ciò che importa è che la proforma sia stata emessa ante incasso (e infatti è di giugno, mentre l'incasso avviene in agosto), e che l'incasso sia avvenuto in agosto – momento di esigibilità. La sussistenza delle due condizioni consente di emettere parcella differita entro il 15 settembre, richiamando nel corpo fattura non solo la proforma ma anche la data di incasso, elemento essenziale al fine di determinare il periodo di esigibilità e, conseguentemente, il termine entro il quale la fatturazione differita potrà essere effettuata.

Alla luce di quanto sopra esposto, in conclusione, la **fattura deve essere emessa in forma immediata** (e quindi riportare la data pari a quella dell'avvenuto incasso ed essere spedita tassativamente **entro 12 giorni**) **solo se in un momento antecedente al pagamento effettuato dal cliente non sia stata emessa proforma**: circostanza, questa, abbastanza improbabile.

In tutti i casi in cui, invece, a monte dell'incasso vi è stata emissione di proforma, è sempre possibile emettere parcella entro il giorno 15 del mese successivo a quello di avvenuto incasso, sempre ricordando di computare comunque l'imposta dovuta nella liquidazione relativa al mese di incasso e non in quello successivo di emissione di parcella differita.

20. Le deleghe agli intermediari

A far data dal 1 luglio 2019, e sino al 31 ottobre, è possibile sottoscrivere tramite piattaforma web Fatture e Corrispettivi l'accordo di servizio dell'Agenzia delle Entrate inerente i servizi di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati.

L'adesione al servizio consentirà di mantenere la possibilità di visualizzare integralmente il contenuto delle fatture elettroniche e scaricare i relativi files XML.

Andiamo nel seguito ad analizzare con quali modalità l'adesione al servizio può essere espressa, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.

In ordine all'adesione al servizio di consultazione e-fatture numerosi sono gli interventi normativi che si sono succeduti nel tempo:

⇒ Provvedimento 30 aprile 2018 n. 89757
<ul style="list-style-type: none"> ○ disegnava l'impianto generale della fattura elettronica, prevedendo quale meccanismo standard la possibilità di consultare le fatture elettroniche, interamente, entro la fine del secondo anno successivo a quello di ricezione – emissione. ○ Secondo la formulazione originaria, la consultazione integrale delle e-fatture non prevedeva alternative o specifiche richieste da parte del contribuente.
⇒ Provvedimento 21 dicembre 2018, n. 524526
<ul style="list-style-type: none"> ○ Emesso in accoglimento ai suggerimenti del Garante per la Privacy, stabiliva che la consultazione sarebbe stata disponibile per tutti solo per un periodo transitorio necessario ad adeguare la piattaforma, mentre a partire dal 3 maggio 2019 sarebbe stata resa disponibile la funzionalità per esprimere l'intenzione di proseguire nel servizio di consultazione. In assenza di adesione, i dettagli dei files XML sarebbero stati cancellati dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate.
⇒ Provvedimento 29 aprile 2019 n. 107524
<ul style="list-style-type: none"> ○ Tale intervento ha spostato la data a partire dalla quale sarebbe stato possibile esprimere adesione (fissata per il 3 maggio) al 31 maggio.
⇒ Provvedimento 30 maggio 2019 n. 164664
<ul style="list-style-type: none"> ○ Nuovo slittamento in avanti dei termini, fissando al 1° luglio il momento a partire dal quale è possibile esprimere adesione al servizio di consultazione.

In data 1° luglio 2019 il servizio è stato effettivamente attivato.

Per l'adesione al servizio di consultazione vi è tempo sino al 31 ottobre 2019.

20.1 La problematica della data di conferimento della delega e-fattura

Già con FAQ del 18 aprile 2019 l’Agenzia aveva precisato che l’intermediario, già delegato al servizio di consultazione delle FE da contribuente, non avrebbe potuto esprimere opzione per conto del contribuente stesso per quanto riguarda l’aspetto della consultazione laddove la delega fosse stata conferita prima del 21 dicembre 2018.



OSSERVA - In tale data – 21 dicembre 2018 – è intervenuta la rivisitazione dell’intero impianto della piattaforma Fatture e Corrispettivi, al fine di rispondere alle osservazioni mosse dal Garante della Privacy, rivisitazione che ora trova concreta attuazione.

Posto che il “problema privacy” è emerso in data 21 dicembre 2018, le deleghe conferite prima di tale data non autorizzano l’intermediario ad esprimere l’adesione al servizio di consultazione per conto del contribuente.



È quindi necessario rifare tutte le deleghe conferite prima di tale data, laddove il contribuente intenda esprimere adesione al servizio di consultazione tramite intermediario.

20.2 Modalità di conferimento delle deleghe e-fattura agli intermediari

La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate è stata ulteriormente ribadita con Risoluzione 62/E del 26 giugno 2019.

- ⇒ In caso di delega conferita prima del 21 dicembre 2018, si rende necessario il conferimento di una nuova delega.
- ⇒ La delega precedentemente in essere non necessita di revoca. Infatti, la nuova delega andrà automaticamente a sostituirsi alla precedente.
- ⇒ Laddove, in sede di conferimento iniziale, l’intermediario sia stato delegato a più servizi, è bene che tutte le deleghe siano riproposte, in modo tale da evitare di avere servizi diversi delegati, in ambito di fatturazione elettronica, aventi scadenze di rinnovo differenziate.

Con Provvedimento 5 novembre 2018 sono state definite le modalità di conferimento delle deleghe agli intermediari in materia di fatturazione elettronica.



INFORMA - Le deleghe, come si è detto, sono state successivamente aggiornate per accogliere le novità introdotte con Provvedimento 21 dicembre 2018.

Il modulo di delega è disponibile sul sito dell’Agenzia, all’indirizzo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Modello+Delega+revoca+cassetto+fiscale/Allegato-A-Delega_FE_mod.pdf

La modulistica prevede campi atti ad accogliere i seguenti dati:

- soggetto delegante;
- soggetto delegato (deve trattarsi di intermediario ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998);
- elencazione dei servizi delegabili.

Le deleghe in ambito fatturazione elettronica hanno durata massima di due anni.



NOTA BENE - Al fine di evitare rinnovi a scadenze differenziate, se l’intermediario originariamente era stato delegato a più servizi, in sede di nuovo conferimento di delega occorre riproporli tutti.

Per il servizio di consultazione la delega indispensabile è quella di cui al punto 1.

20.3 Consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informativi

Per l’utilizzo dei seguenti servizi:

1. Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informativi
2. Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
3. Registrazione dell’indirizzo telematico
4. Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
5. Accredитamento e censimento dispositivi

Fino al

Massimo 2 anni

La delega è conferibile ad un massimo di 4 soggetti per una durata non superiore a 2 anni, salvo revoca.



ATTENZIONE! - Il punto “5” – Accredитamento e censimento dei dispositivi riguarda la gestione dei corrispettivi elettronici.

La necessità di conferire nuova delega in ambito e-fattura potrebbe essere l’occasione per il conferimento anche di tale delega.

Il modulo di delega prevede, a seguire, i campi destinati ad accogliere la procura speciale - necessaria per la presentazione della delega all’Agenzia non direttamente da parte del contribuente e la necessaria presa d’atto – obbligatoria in caso di conferimento di delega, da non compilarsi, invece, in caso di revoca.

CONFERISCE PROCURA SPECIALE ALLA PRESENTAZIONE DI QUESTO MODULO PRESSO GLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

al Sig./Sig.ra **Cognome e Nome**

Codice fiscale

Luogo di nascita **Data di nascita**

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ
 e, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che il suddetto procuratore è:

Coniuge **Parente/affine entro il 4° grado** **Dipendente** **Altro (*)**

(*) compilare il quadro contenente l'autentica di firma

Dichiara di aver preso visione della descrizione dei servizi riportata in allegato (da barrare solo in caso di conferimento deleghe)

Luogo e data **Firma** (per esteso e leggibile)

La procura speciale dovrà riportare i dati del soggetto cui il contribuente affida il compito di presentare il modulo di delega all'Agenzia delle Entrate.

È necessario, inoltre, dichiarare la qualità del procuratore, per la conseguente necessità di firma autentica, che sarà sempre obbligatoria a meno che il procuratore non sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado o dipendente del contribuente.

Chiude la modulistica l'area destinata all'autentica della firma del sottoscrittore:

AUTENTICA DI FIRMA	
Il/La sottoscritto/a	Cognome e Nome <input type="text"/>
	Codice fiscale <input type="text"/>
	Luogo di nascita <input type="text"/> Data di nascita <input type="text"/>
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445	
dichiara	
<input type="checkbox"/>	di essere iscritto all'albo professionale <input type="text"/> con il n. <input type="text"/>
ovvero di appartenere alla seguente categoria:	
<input type="checkbox"/>	soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
<input type="checkbox"/>	soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria
<input type="checkbox"/>	soggetti che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili (articolo 4, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 545/1992)
<input type="checkbox"/>	soggetti che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, ed hanno svolto almeno cinque anni di attività (articolo 4, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 545/1992)
<input type="checkbox"/>	soggetti che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio (articolo 4, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 545/1992)
<input type="checkbox"/>	professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, appartenenti all'associazione <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	responsabile dell'Assistenza fiscale del CAF <input type="text"/> codice fiscale <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	(per procure conferite a funzionari del CAF)
<input type="checkbox"/>	legale rappresentante della società di servizi <input type="text"/> codice fiscale <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	(per procure conferite a funzionari di società di servizi di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della Finanze 31 maggio 1999, n. 164)
<input type="checkbox"/>	che il presente modulo è stato sottoscritto in mia presenza previa identificazione del soggetto delegante
Luogo e data <input type="text"/>	Firma (per esteso e leggibile) <input type="text"/>

È sempre necessario allegare una copia del documento di identità del contribuente delegante, in corso di validità.

Obblighi a carico degli intermediari delegati

L'intermediario, all'atto del conferimento di delega da parte del contribuente, deve:

- numerare progressivamente le deleghe in ordine di ricezione;
- annotarle giornalmente su uno specifico registro delle deleghe, riportando:
 - numero progressivo e data della delega (o revoca);
 - codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;
 - estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

Il registro può essere compilato secondo modalità libere (ad esempio tramite un programma di videoscrittura, o a mano).

I moduli di delega devono essere:

- ⇒ conservati per 10 anni, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti;
- ⇒ individuati uno o più responsabili per la gestione dei moduli stessi;
- ⇒ in caso di acquisizione diretta in formato elettronico, conservati nel rispetto delle regole tecniche e delle linee guida di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



L'Agenzia delle Entrate effettua controlli sui moduli acquisiti anche presso le sedi degli intermediari. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe/revoche si procede, tra l'altro, alla revoca di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile e l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

La trasmissione dei dati delle deleghe all'Agenzia delle Entrate (attivazione)

Al fine dell'attivazione delle deleghe, le stesse devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione può avvenire a cura dell'intermediario delegato, telematicamente:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| • in modalità massiva; | • in modalità puntuale; | • via PEC (residuale). |
|------------------------|-------------------------|------------------------|

Trasmissione massiva

L'intermediario delegato può inviare cumulativamente più deleghe all'Agenzia delle Entrate, utilizzando la modalità massiva.

Occorre predisporre un file, da trasmettersi tramite Entratel, utilizzando lo specifico software AdE presente al link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/deleghe+servizi+online+-+fatturazione+elettronica/sw+compilazione+delegheservizi+fe/indice+sw+compilazione+deleghe+fe?page=aeromarittimiint>

Nella comunicazione, contenente l'elenco dei contribuenti per i quali si richiede l'attivazione della delega, sono indicati, per ciascun delegante, i seguenti dati:

- i servizi oggetto di delega;
- la data di scadenza della delega;
- la data di conferimento e il numero della delega, che deve corrispondere con quanto riportato nel registro cronologico delle deleghe;

<ul style="list-style-type: none"> la tipologia e il numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
<ul style="list-style-type: none"> una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n.445 del 2000, con cui l'intermediario dichiara: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ di aver ricevuto specifica delega in relazione ai servizi indicati in delega; ⇒ che l'originale del modulo è conservato per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe corrispondono a quelli riportati nei moduli di conferimento delle deleghe;
<ul style="list-style-type: none"> gli elementi di riscontro necessari a garantire l'effettivo conferimento della delega all'intermediario, relativi alla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ l'importo corrispondente al volume d'affari; ⇒ gli importi corrispondenti all'imposta dovuta e all'imposta a credito.

□ **Trasmissione puntuale**

Fermi restando:

- l'obbligo di raccolta dei moduli di delega corredati dai documenti di identità dei sottoscrittori e
- l'obbligo di tenuta del registro cronologico delle deleghe

gli intermediari possono utilizzare, in alternativa alla trasmissione massiva, la modalità di trasmissione puntuale delle deleghe ricevute.



OSSERVA - I dati da trasmettersi sono i medesimi previsti per la modalità massiva, unica differenza è che ciascuna delega viene caricata dall'intermediario direttamente on-line, una alla volta.



RICORDA - Tale modalità di registrazione delle deleghe è riservata agli intermediari abilitati alla trasmissione telematica dei dichiarativi (intermediari di cui all'art.3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998).

Per l'inserimento delle deleghe, l'intermediario abilitato dovrà innanzitutto accedere alla piattaforma Entratel

→ funzione Deleghe

- Gestione deleghe per intermediari
 - Fatturazione elettronica → Inserimento nuova delega

Posto che sia la modalità massiva che la modalità puntuale di trasmissione delle deleghe richiedono di indicare i cd. “dati di riscontro”, al fine di agevolare il processo di nuova acquisizione delle deleghe stesse, recentemente l’Agenzia delle Entrate ha reintrodotta la possibilità di trasmettere le deleghe via PEC, nel caso in cui i dati di riscontro non siano disponibili.

Con Risoluzione nr. 62/E del 26 giugno 2019, infatti, è stato disposto che i soggetti in grado di autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono inviare le deleghe via PEC.



La procedura, già prevista dal Provvedimento 5 novembre 2018, poi cancellata dal Provvedimento 17 aprile 2019 con effetto dal 31 maggio 2019, ed ora riproposta dalla Risoluzione 62/E, è da intendersi quale canale residuale, al fine di consentire un inoltro di tipo telematico – per quanto lungo e farraginoso – in alternativa alla consegna della delega allo sportello dell’Agenzia delle Entrate, visto che in assenza di dati di riscontro non sono possibili né l’invio massivo né quello puntuale.

L’invio dovrà essere curato dall’intermediario delegato e consisterà in un file, firmato digitalmente, che deve contenere:

- le copie delle deleghe cartacee debitamente compilate e sottoscritte, corredate dai documenti di identità dei deleganti;
- un prospetto contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, predisposto secondo lo schema allegato al Provvedimento del 5 novembre 2018;
- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l’intermediario attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli, la rispondenza di quanto riportato nel file con quanto indicato nei moduli stessi e l’impegno a conservare gli originali dei moduli per dieci anni dalla data della loro sottoscrizione, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia.

Il tutto dovrà essere inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell'intermediario stesso.

□ **Alternative alla trasmissione telematica delle deleghe, considerazioni finali**

Come già ricordato in premessa, l'adesione al servizio di consultazione delle e-fatture può essere effettuato in proprio dal contribuente, purché in possesso di proprie credenziali di accesso all'Agenzia delle Entrate.



NOTA BENE – È bene ricordare che tramite tali credenziali il contribuente può, via web con pochi "click", delegare il professionista designato ad un gran numero di servizi, ivi compresi tutti quelli inerenti la fatturazione elettronica.

Per questa ragione, anche alla luce della continua evoluzione del fisco telematico, è bene valutare l'opportunità di richiesta dei codici di accesso personali direttamente da parte dei contribuenti, ottenuti i quali, con il supporto del professionista, i contribuenti stessi potrebbero espletare i conferimenti di deleghe via via ritenuti opportuni, direttamente tramite area riservata, rendendo così non necessaria la procedura di conferimento di delega su modulo, con connessi obblighi di tenuta del registro cronologico e trasmissioni telematiche. Quanto sopra, anche alla luce del fatto che le deleghe "e-fattura" hanno durata pari a soli due anni, e per il rinnovo occorre nuovamente rieseguire l'intero processo.

Se, invece, si decide di proseguire comunque sulla strada del conferimento di delega tramite modulo cartaceo, è bene ricordare che tale delega può anche essere presentata direttamente allo sportello, dal contribuente in prima persona o dall'intermediario nominato (previa autentica di firma del delegante), per quanto l'Agenzia sia nettamente rivolta nella direzione di fornire più canali per l'invio telematico proprio al fine di evitare la presenza agli sportelli.